

## CXCIV.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1933

ANNO XI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BODRERO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	7712	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi . . . . .	7721
<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>		Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione. . . . .	7722
<b>CROLLALANZA:</b> Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, riguardante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia . . . . .	7712	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare . . . . .	7725
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		<b>Relazione (Presentazione):</b>	
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. . . . .	7725	<b>VIALE:</b> Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000 . . . . .	7749
<b>ARCANGELI</b> . . . . .	7725	<b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>	
<b>GIBERTINI</b> . . . . .	7729	Assegnazione di un contributo annuo di lire 500,000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori. . . . .	7749
<b>GIUNTI</b> . . . . .	7731	Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 . . . . .	7712
<b>SCHIAVI</b> . . . . .	7735	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 . . . . .	7721
<b>VEZZANI</b> . . . . .	7739		
<b>SERONO</b> . . . . .	7746		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Assegnazione di un contributo annuo di lire 500,000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori. . . . .	7712		
Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932 . . . . .	7712		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 . . . . .	7721		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 . . . . .	7749
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi . . . . .	7749
Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione . . . . .	7750
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare . . . . .	7750

### La seduta comincia alle 16.

GORINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Verga di giorni 2; Maggio di giorni 3; Mazzini di giorni 1; Per motivi di salute: gli onorevoli Leicht di giorni 8; Leonardi di 10; Genovesi di 3; per ufficio pubblico: gli onorevoli Costamagna, di giorni 2; Muscatello di 4; Basile di 1; Bibolini di 3; Fancello di 3; Marelli di 3.

(Sono concessi).

### Presentazione di un disegno di legge.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia. (1663).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici, della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

### Approvazione del disegno di legge: Assegnazione di un contributo annuo di lire 500,000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione di un contributo annuo di lire 500,000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori. (V. *Stampato* n. 1555-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Per provvedere alle spese di costruzione e di impianto della sede e di laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzata l'assegnazione straordinaria, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, di annue lire 500,000 per sette anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1932-33.

« Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio le relative variazioni ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932. (V. *Stampato* n. 1558-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932.

Si dia lettura della Convenzione.

GORINI, *segretario*, legge:

## CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LA REPUBLIQUE DE LETTONIE

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE et LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, ayant résolu de conclure une convention consulaire, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires :

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE :

S. E. l'HON. DINO GRANDI, *Ministre des Affaires Etrangères* ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE :

S. E. M. PIERRE SEYA, *Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Lettonie à Roma* ;

lesquels, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

## CHAPITRE I.

### FONCTIONNAIRES CONSULAIRES.

## ART. 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté d'établir des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de l'autre Partie, excepté dans les localités où cette Partie jugerait convenable de ne pas admettre l'établissement de tels agents, sous condition que toute exception à ce sujet soit également appliquée à toute autre Puissance.

L'étendue de chaque circonscription consulaire sera fixée par la Partie qui aura nommé les fonctionnaires susindiqués et sera communiquée à l'autre Partie. Il en sera de même pour toute modification ultérieure à apporter aux circonscriptions consulaires précédemment fixées.

## ART. 2.

Les fonctionnaires consulaires pourront être de carrière ou honoraires.

Au cas où les agents honoraires seraient ressortissants du Pays où ils devraient exercer leurs fonctions, on devra, avant leur nomination, obtenir par la voie diplomatique l'assentiment du Gouvernement de ce Pays.

## ART. 3.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, sur la présentation par la voie protocolaire de leurs lettres de provisions, seront réciproquement admis et reconnus selon les règles et formalités établies dans l'Etat de leur résidence; dès lors ils pourront exercer les fonctions dans leur circonscription.

En cas d'urgence, sur la requête de leur Gouvernement, ils pourront être admis à exercer leurs fonctions à titre provisoire.

Si l'une des Parties estime que l'*exequatur* ou l'admission à titre provisoire ne peuvent pas être accordés ou qu'ils doivent être retirés, elle en communiquera à l'autre Partie les motifs dont elle aura seule l'appréciation et dans le second cas avant le retrait de l'*exequatur* ou l'admission provisoire.

## ART. 4.

Les consuls généraux et consuls pourront nommer des agents consulaires dans les localités de leurs circonscriptions consulaire respectives.

Les agents seront munis d'un brevet qui sera délivré par le consul qui les aura nommés et devra être transmis pour l'*exequatur* ou autre admission aux autorités compétentes.

## ART. 5.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls de carrière, ainsi que tout autre fonctionnaire de carrière, seront munis par les autorités du Pays où ils exercent leurs fonctions d'une carte spéciale d'identité, établissant leur qualité officielle et les recommandant à la protection des autorités locales.

## ART. 6.

En cas d'empêchement, d'absence ou de décès d'un consul général, consul ou vice-consul, le fonctionnaire adjoint sera autorisé à exercer par *interim* les fonctions du titulaire, sous condition que sa qualité ait été portée à la connaissance des autorités locales compétentes.

## CHAPITRE II.

**PRIVILEGES ET IMMUNITES DES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES.**

## ART. 7.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront apposer à la maison où se trouvent leurs bureaux ou chancelleries l'écusson de l'Etat qui les a nommés, avec une inscription qui en désigne le caractère officiel. Ils pourront également arborer le pavillon national sur ladite maison, aux jours des solennités publiques de leur Pays, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage, étant bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile; elles serviront à désigner la maison consulaire. Ils pourront également arborer le pavillon de leur Pays sur les bateaux à bord desquels ils pourraient s'embarquer pour l'exercice de leurs fonctions.

Ils auront droit aux honneurs dus à leur position officielle dans toutes les circonstances où ils exercent leurs fonctions.

## ART. 8.

L'ensemble des pièces à l'usage des bureaux pour le service officiel consulaire et les locaux spécialement affectés au dépôt des archives consulaires sont en tout temps inviolables. Ces pièces et ces locaux doivent être distincts des pièces servant à l'habitation personnelle du fonctionnaire consulaire et ne peuvent être affectés à d'autres usages. Ils ne peuvent dans aucun cas servir de lieu d'asile. Les autorités locales ne peuvent sous aucun motif visiter ou saisir les papiers qui font partie desdites archives. Ces papiers seront complètement séparés des papiers personnels du titulaire ainsi que des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que l'agent honoraire pourrait exercer.

## ART. 9.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls de carrière, ainsi que tout autre fonctionnaire de carrière, à condition qu'ils soient ressortissants de la Partie qui les a nommés, jouiront de l'exemption de toute réquisition, contribution, prestation, ou logement militaires. Cette exemption ne s'étendra pas aux immeubles appartenant aux fonctionnaires susvisés dans le Pays de leur résidence, à moins que les bâtiments qui s'y trouvent ne soient affectés au service consulaire ou ne servent de logement aux dits fonctionnaires.



En outre, lesdits fonctionnaires seront exempts de toutes contributions directes, prélevées directement auprès des contribuables, qui sont imposées par l'Etat ou par un autre corps constitué d'après le droit public du Pays, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une autre profession, de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital engagé dans le Pays de résidence desdits fonctionnaires.

En tout cas seront exempts des réquisitions et des logements militaires les locaux affectés au bureau de la Chancellerie et aux archives consulaires.

## ART. 10.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls de carrière, ainsi que tout autre fonctionnaire de carrière, ressortissants de l'Etat qui les a nommés, sont autorisés, lorsqu'ils rejoignent pour la première fois leur poste, ou dans les dix mois suivants, à faire entrer en franchise le mobilier, les vêtements, les effets et les ustensiles de ménage appartenant à eux et à leur famille, sous condition de les faire visiter.

Cette exemption ne s'applique pas aux articles de consommation.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage, en outre, à autoriser l'entrée en franchise de tous meubles et objets de première installation ou destinés à l'usage officiel des bureaux consulaires, ainsi que de tous drapeaux, uniformes, écussons, registres, papiers à en-tête, cahiers à souche, passeports, certificats, timbres, documents publics et toute autre fourniture de bureaux, y compris les coffres-forts et les machines à écrire.

## ART. 11.

Les bâtiments ou locaux affectés à la résidence consulaire et qui sont de propriété de l'une des Hautes Parties Contractantes sont exemptés des impôts établis par l'Etat ou par un autre corps constitué d'après le droit public du Pays sur les immeubles ou leur revenu.

## ART. 12.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ainsi que les agents du service consulaire, ressortissants de l'Etat qui les a nommés, ne sont pas justiciables des tribunaux du Pays de leur résidence en raison des actes de leurs fonctions.

Au cas où cette exception serait invoquée devant une autorité de l'Etat de résidence, celle-ci devra s'abstenir de statuer, toutes les difficultés de cette nature devant toujours être réglées par la voie diplomatique.

## ART. 13.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ressortissants de l'Etat qui les a nommés, ne pourront être mis en état d'arrestation ou d'emprisonnement préventif, excepté par les infractions qui, en vertu de la législation du pays de résidence, sont punissables d'une peine de prison ou d'une peine analogue de privation de liberté au-dessus de deux ans ou d'une peine plus grave.

En cas d'arrestation ou de mise en accusation d'un consul général, d'un consul, d'un vice-consul, d'un secrétaire ou d'un autre fonctionnaire consulaire, le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel l'arrestation ou la mise en accusation aurait eu lieu, en informera sans délai le représentant diplomatique de l'Etat qui a nommé ledit fonctionnaire consulaire.

## ART. 14.

Les fonctionnaires consulaires seront tenus, sur l'invitation des autorités judiciaires du Pays où ils exercent leurs fonctions, de répondre comme témoins en justice. Les chefs des offices consulaires de carrière pourront, en cas d'empêchement résultant des nécessités de service, déposer aux sièges des consulats, dans le délai fixé par l'autorité judiciaire.

Dans ce cas l'interrogatoire aura lieu d'après les formes prévues par les lois locales.

Les fonctionnaires consulaires pourront refuser de déposer sur tous les faits qui ont trait à l'exercice de leurs fonctions.

## ART. 15.

Sous réserve des privilèges et immunités mentionnés dans la présente Convention, les fonctionnaires consulaires seront soumis dans les mêmes conditions que les nationaux, tant en matière civile qu'en matière criminelle, à la juridiction des tribunaux de l'Etat de leur résidence.

## ART. 16.

Les gérants des consulats généraux, consulats et vice-consulats jouiront, pendant leur gestion intérimaire, des privilèges et immunités reconnus aux titulaires.

## CHAPITRE III.

**ATTRIBUTIONS CONSULAIRES.**

## TITRE I.

## DISPOSITIONS GENERALES.

## ART. 17.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sont admis à protéger les ressortissants de l'Etat qui les a nommés et à défendre, en vertu du droit et des usages internationaux, tous droits et intérêts de ces ressortissants.

A cet effet, ils pourront s'adresser à toutes les autorités de leur circonscription pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux Parties et contre tout abus dont leurs nationaux pourraient avoir à se plaindre.

## ART. 18.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit, pour autant qu'ils y sont autorisés par la législation de l'Etat qui les a nommés:

1) de recevoir dans leur chancellerie ou domiciles, aux domiciles de intéressés et à bord des navires ou des aéronefs de leur nationalité toutes déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, le gens de l'équipage et les passagers, les négociants, ainsi que tous autres ressortissants de leur Pays;

2) de recevoir, dresser et légaliser dans leur chancellerie, au domicile des parties et à bord des navires de leur nationalité des actes juridiques unilatéraux et des dispositions testamentaires de leurs nationaux, ainsi que tous les actes juridiques bilatéraux où figurent seulement leurs nationaux ou bien leurs nationaux, d'une part, et d'autres personnes, ressortissantes du Pays de leur résidence ou d'une tierce puissance, d'autre part;

3) de recevoir, dresser et légaliser dans leur chancellerie et à bord des navires de leur nationalité des actes juridiques, unilatéraux et bilatéraux, où figurent seulement des ressortissants du Pays de leur résidence ou d'une tierce puissance, pourvu que ces actes aient rapport à des droits et biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartient le consul général, le consul ou le vice-consul par devant lequel ils seront passés ou qui sont destinés à produire des effets juridiques sur ce même territoire.

4) de recevoir, de dresser et d'enregistrer les contrats concernant la vente des navires ou des aéronefs nationaux, les prêts à la grosse, la gage ou hypothèque et l'enrôlement, ainsi que tout autre contrat nécessaire à l'exercice de la navigation maritime ou aérienne nationale;

5) d'enregistrer les contrats d'achat des navires ou des aéronefs, pourvu qu'une des parties contractantes soit ressortissante de l'Etat dont relève le consul;

6) de traduire et de légaliser toute espèce d'actes et de documents délivrés par les autorités ou les fonctionnaires de leur pays ou du pays de leur résidence; ces traductions auront dans les deux Pays la même force et la même valeur que si elles avaient été faites par des fonctionnaires publics ou des interprètes jurés de ces deux Pays;

7) de délivrer et de viser, conformément aux prescriptions de l'Etat qui les a nommés, les passeports et tous autres documents officiels.

Il est entendu que les stipulations ci-dessus ne seront pas applicables aux actes juridiques bilatéraux concernant le transfert du droit de propriété ou ayant pour but de grever les immeubles situés sur les territoires de l'Etat de la résidence du consul général, du consul ou du vice-consul.

Les copies, extraits et expéditions des actes, dressés en vertu du présent article par les consuls et agents consulaires, dûment légalisés par lesdits fonctionnaires consulaires et scellés du sceau des consulats, feront foi, tant en justice que hors de justice, soit dans l'un, soit dans l'autre des Etats Contractants, au même titre que les originaux et auront le même caractère d'authenticité et la même force probante que s'ils avaient été passés par devant un notaire ou un officier public de l'ordre judiciaire de l'un ou l'autre Pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'Etat auquel appartient le consul général, le consul ou le vice-consul et aient été ensuite soumis, de même que les originaux, au timbre et à l'enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le Pays où l'acte doit recevoir son exécution.

Dans, le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de la copie, de l'extrait ou de l'expédition d'un acte dressé à la chancellerie des consulats respectifs, la collation ne pourra être refusée à l'intéressé qui en fera la demande et il pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront, sans exercer de contrainte, procéder aux opérations de recrutement de leurs nationaux qui se soumettront volontairement à l'accomplissement de ces formalités.

#### ART. 19.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls seront reconnus comme représentants de droit de leurs nationaux se trouvant hors du Pays de leur résidence, à l'effet de pouvoir faire auprès des autorités compétentes de ce Pays les actes de procédure nécessaires à sauvegarder les droits desdits nationaux en matière de réparation d'accidents de travail.

Ils seront également autorisés à recevoir le paiement des rentes ou indemnités dues à leurs nationaux pour réparation d'accidents de travail ou par application des lois d'assurances sociales du Pays de leur résidence si les bénéficiaires se trouvent hors de ce Pays.

Les sociétés ou instituts d'assurances et autres intéressés effectuant le paiement de rentes ou indemnités susvisés entre les mains des fonctionnaires consulaires de l'Etat dont le bénéficiaire est ressortissant seront libérés par les quittances délivrées par lesdits fonctionnaires.

#### ART. 20.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ainsi que les représentants diplomatiques pourront célébrer les mariages de leurs nationaux s'ils y sont autorisés par la législation de leur Pays.

Cette disposition n'est pas applicable aux mariages où l'un des futurs époux est ressortissant de l'autre Partie Contractante.

Les fonctionnaires consulaires et les représentants diplomatiques précités devront le plus tôt possible porter les mariages susvisés à la connaissance des autorités du Pays où ils résident.

### TITRE II.

#### TUTELLE ET CURATELLE.

#### ART. 21.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls seront admis à exercer la protection des enfants mineurs, des faibles d'esprit et d'autres incapables, ressortissants de l'Etat qui les a nommés; à cet effet les fonctionnaires consulaires susnommés auront le droit de prendre, dans les limites de la législation locale, toutes les mesures nécessaires qu'ils jugeront utiles.

## TITRE III.

## SUCCESSIONS.

## ART. 22.

En cas de décès d'un ressortissant de l'une des deux Hautes Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, l'autorité locale compétente devra en donner avis immédiat au fonctionnaire consulaire.

Les fonctionnaires consulaires de leur côté devront donner le même avis aux autorités locales lorsqu'ils seront informés les premiers du décès.

L'autorité locale compétente devra transmettre dans les plus bref délai au fonctionnaire consulaire une expédition sans frais de l'acte de décès et lui faire connaître ce qu'elle sait au sujet des ayants droits à la succession, de leur résidence, de l'existence de dispositions testamentaires et des biens du défunt.

## ART. 23.

Si un italien laisse des biens en Lettonie ou si un letton laisse des biens en Italie et que les ayants droit à sa succession ou certains d'entre eux soient inconnus ou absents, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront qualité pour requérir l'apposition des scellés sur les effets, papiers et autres biens mobiliers du défunt, et assister à l'accomplissement de cette formalité. Ils veilleront à ce que l'autorité compétente recherche s'il y a un testament, et recevront communication de tous renseignements et documents qui leur permettront de retrouver les ayants droit. Ils pourront requérir la confection d'un inventaire et auront, en tous cas, le droit d'y assister. Ils pourront, en outre, s'ils le jugent utile, provoquer la nomination par l'autorité locale compétente d'un administrateur ou curateur de la succession qui sera choisi sur leur présentation parmi les personnes désignées par la loi ou l'usage pour remplir cette fonction.

L'administrateur ou curateur, toute les fois qu'il en sera requis, devra communiquer au consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire tous renseignements concernant la liquidation de la succession.

L'intervention consulaire ne sera pas admise dès qu'il aura été constaté qu'il n'y a pas d'ayants droit de la nationalité de l'Etat qui a nommé l'agent ou que tous les héritiers sont présents ou représentés.

## ART. 24.

Les dispositions de l'article 23 seront applicables lorsque des ressortissants de l'un des Etats contractants, absents ou incapables, et non représentés, seront intéressés dans une succession ouverte sur le territoire de l'autre Etat, quelle que soit la nationalité du *de cuius*. Mais l'intervention consulaire ne sera plus admise dès que tous les ayants droit de la nationalité de l'Etat qui a nommé l'agent seront présents ou représentés.

## ART. 25.

Si un italien laisse des biens en Lettonie ou si un letton laisse des biens en Italie et que l'autorité territoriale estime la valeur de ces biens inférieure:

En Italie à . . . . .	L. 3500
En Lettonie à . . . . .	lats 1000

le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire pourra se faire remettre ces biens. Il sera seul chargé de la liquidation de la succession, mais ne pourra en transmettre le produit hors du territoire de l'Etat de résidence qu'après le règlement du passif et le payement de toutes taxes qui pourraient être dues.

## TITRE IV.

## NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE.

## ART. 26.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront, en se conformant aux règlements du port où se trouvent les fonctionnaires consulaires susmentionnés, faciliter l'entrés et l'expédition des navires battant leur pavillon national et leur prêter leur appui, pendant la durée du séjour dans la circonscription consulaire.

A cet effet ils pourront se rendre personnellement ou envoyer des délégués à bord desdits navires dès que ceux-ci auront été admis en libre pratique, interroger les capitaines, les membres de l'équipage et recueillir des renseignements conformément à l'article 18, des déclarations sur le voyage, la destination et les incidents de la traversée et d'autres déclarations des membres de l'équipage et des passagers, procéder aussi par tous experts de leur confiance à toute vérification en cas d'avarie ou à toute requête en cas de sinistre, prévue par leur loi nationale.

## ART. 27.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce battant leur pavillon national.

Les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les autres membres de l'équipage et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproques contractés seront résolues par les fonctionnaires susvisés, en tant qu'ils y sont qualifiés d'après les lois de l'Etat dont ils relèvent.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou lorsque des personnes ayant la nationalité du Pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouveraient mêlées. Dans tous les autres cas de désordres à bord, les autorités locales se borneront à prêter leur appui aux fonctionnaires consulaires ou aux capitaines, en cas d'absence du consul, s'ils en font requête. En particulier elles auront à ramener à bord tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage et à l'arrêter, à moins qu'il s'agit, dans le dernier cas, d'un ressortissant du Pays. La mise en état d'arrestation aura lieu sur demande écrite adressée aux autorités locales et accompagnée d'un extrait authentique du rôle de l'équipage et sera maintenue pendant deux mois. Si le navire reste plus longtemps dans le port, le détenu doit être ramené à bord jusqu'au départ du navire.

Les frais de l'arrestation et de la détention seront à la charge de l'Etat dont relève le fonctionnaire consulaire.

## ART. 28.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront faire arrêter et renvoyer à bord les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie de l'équipage des navires battant le pavillon national, qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du navire ou du rôle de l'équipage, ou en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Dans les localités où il n'existe pas de fonctionnaire consulaire, la demande susindiquée pourra être faite par le capitaine lui-même aux mêmes conditions. Sur cette demande ainsi justifiée on donnera aux dits fonctionnaires consulaires et capitaines tout concours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs afin de les conduire à bord.

Toutefois, au cas où le déserteur aurait commis quelque crime ou délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à la remise jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les marins ou tout autre individu de l'équipage ressortissant du Pays dans lequel s'effectuerait la désertion sont exceptés des stipulations du présent article.

## ART. 29.

Lorsqu'un navire battant le pavillon d'une des deux Hautes Parties Contractantes fera naufrage ou échouera sur les côtes du territoire de l'autre Haute Partie Contractante, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du consul général, consul et vice-consul.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée du fonctionnaire consulaire ou de la personne qu'il déléguerait à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de l'une des Hautes Parties Contractantes qui feraient naufrage ou échoueraient sur les côtes du territoire de l'autre Partie Contractante, seront dirigées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls du Pays dont le navire bat le pavillon.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu que pour assister les fonctionnaires consulaires, ou leurs délégués, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées et pour sauvegarder les intérêts généraux de la navigation.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de droits d'aucune espèce, hors de ceux que nécessiteront les opérations de sauvetage et la conservation des objets sauvés ainsi que ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.

Les marchandises et les effets sauvés ne seront soumis au paiement d'aucun droit de douane à moins qu'ils ne soient destinés à la consommation intérieure.

## ART. 30.

A moins d'arrangements contraires entre les parties intéressées au navire et à la cargaison, l'avarie subie en route par le navire d'une des Hautes Parties Contractantes sera réglée par les consuls généraux, consuls et vice-consuls de cette Partie, si le navire fait relâche dans un port de leur circonscription.

Toutefois, l'avarie sera réglée par les autorités du Pays si un sujet du Pays ou d'une tierce Puissance est intéressé et qu'il n'y ait pas eu moyen de régler l'affaire à l'amiable.

## ART. 31.

Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront exercer, en outre, en matière de navigation, les autres fonctions de caractère purement administratif, comptable ou technique qui leur sont confiées par les lois du Pays dont ils relèvent.

## ART. 32.

Les dispositions du présent titre s'appliquent, en tant que possible, à la navigation aérienne.

## TITRE V.

## DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES.

## ART. 33.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie le traitement de la nation la plus favorisée en matière d'établissement consulaire ainsi qu'en tout ce qui concerne les attributions, pouvoirs, droits, privilèges et immunités consulaires.

Toutefois aucune des Hautes Parties Contractantes ne pourra invoquer le bénéfice résultant de la clause de la nation la plus favorisée pour réclamer en faveur des ses fonctionnaires consulaires des droits, privilèges et immunités autres ou plus étendus que ceux accordés par elle-même aux fonctionnaires consulaires de l'autre Partie.

## ART. 34.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent de procéder d'un commun accord, par échange de notes, à l'application du présent traité à leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat ou à tous autres territoires soumis à leur souveraineté ou autorité ou à tous territoires sous leur suzeraineté.

## ART. 35.

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications en seront échangées à Riga aussitôt que faire se pourra.

La présente convention entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications et elle aura une durée de cinq ans à partir de ce jour. Cependant si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la dénonciation notifiée par l'une ou l'autre Partie Contractante.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention et l'ont munie de leurs sceaux.

FAIT à Rome, le 11 mai mille neuf cent trente deux en deux exemplaires, dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

(L. S.) DINO GRANDI

(L. S.) P. SEYA

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1, la cui approvazione implica quella della Convenzione di cui è stata data testè lettura, e che ne forma l'oggetto.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'articolo 35 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria,

firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932. (V. *Stampato* n. 1604-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni

zioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi. (V. *Stampato* n. 1606-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione (V. *Stampato* n. 1609-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Chiedo al Governo se accetta il testo proposto dalla Commissione.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Lo accetta, essendo un testo concordato.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura degli articoli nel testo concordato.

ART. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese, sita nelle adiacenze delle piazze Monte Grappa e S. Vittore, giusta il piano particolareggiato di esecuzione costituito da una planimetria in iscala 1 : 500 e da 12 elenchi delle proprietà da espropriarsi, esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 28 settembre 1932 e dal Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti nella seduta del 30 novembre 1931.

Un esemplare di tale piano, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso alla presente legge (Allegato A), contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Si dia lettura dell'allegato A.

GORINI, *Segretario*, legge:

ALLEGATO A.

REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PER LA ZONA CENTRALE DELLA CITTÀ DI VARESE.

ART. 1.

Le costruzioni dei nuovi fabbricati fronteggianti la Piazza Monte Grappa dovranno svolgersi in conformità del progetto generale di sistemazione architettonica che sarà adottato dal comune.

ART. 2.

Le caratteristiche, altezza, larghezza, struttura dei porticati, previsti dal piano, saranno per ciascuna piazza e via determinate dal comune. I pilastri e le colonne dei portici dovranno essere in pietra da taglio.



La pavimentazione dei portici sarà in pietra naturale, i banchettoni che fanno da gradino al portico sul marciapiede o su strada saranno di sarizzo o di granito.

Nei banchettoni dei portici dovranno essere ricavate asole coperte con inferriata per la illuminazione e l'aereazione dei sotterranei. I disegni dei campi manterranno l'unità per ogni unità architettonica.

## ART. 3.

L'altezza dei fabbricati lungo la via di piano regolatore tracciata da Piazza Monte Grappa al Campanile dovrà essere tale che la gronda dei tetti abbia un'unica ricorrenza con il fabbricato già costruito in angolo tra la Piazza Monte Grappa e la nuova via (casa Caffè Pini).

## ART. 4.

Le costruzioni prospettanti la Piazza della Chiesa di San Vittore e per la parte fronteggiante la piazza stessa, non potranno superare l'altezza di metri 10 salvo la costruzione di elementi in ritiro pari alla loro altezza e che giovino a dare decoro agli edifici progettati.

## ART. 5.

Ogni lotto compreso nel piano dovrà costituire una sola unità architettonica. Quelli suscettibili di frazionamenti in elementi, agli effetti di distribuzione interna e di proprietà non potranno di regola avere una fronte minore di metri lineari 20 lungo strada per ciascun elemento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1, con l'annesso allegato A, di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

## ART. 2.

Per l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Comune preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno

intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in Consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

(È approvato).

## ART. 4.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dall'esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto, agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato a un saggio dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediamente o immediatamente, in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 12.

(È approvato).

ART. 5.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

(È approvato).

ART. 6.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della Provincia di Varese in seguito a richiesta del Comune di Varese dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della Provincia di Varese, determinerà la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto, dovrà essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.

La notifica del decreto terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i 30 giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diventerà definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo saranno trattate colla procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti coll'articolo 4 della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute entro il termine stabilito per la esecuzione del piano stesso, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

(È approvato).

ART. 8.

Il Comune di Varese è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal Testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

(È approvato).

ART. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

(È approvato).

ART. 10.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del Comune

di Varese dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione del piano regolatore, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

(È approvato).

ART. 11.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto, e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

(È approvato).

ART. 12.

Per l'attuazione del piano regolatore edilizio suddetto, è assegnato il termine di anni 18 dalla data di promulgazione della presente, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine di 18 anni e fermo il disposto dell'articolo 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano sarà indicato il termine, entro il quale dovranno essere completate le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra sarà consentita ai proprietari degli stabili compresi nel piano regolatore l'esecuzione delle opere di coservazione e di manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme

sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare (V. Stampato n. 1611-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934.

Continuando nella discussione generale, è iscritto a parlare l'onorevole camerata Arcangeli. Ne ha facoltà.

ARCANGELI. Onorevoli camerati; l'importanza enorme che ha per il nostro paese l'agricoltura, la complessità, il numero dei problemi che essa suscita, la cura continua ed attenta che il Governo fascista le dedica, se avessero bisogno di una conferma la troverebbero in questa discussione, come dimostrano l'ampia e documentata relazione del Camerata Fornaciari ed il nome degli iscritti a parlare, ognuno dei quali, si può dire, rappresenta un determinato problema della nostra agricoltura: dal grano al bestiame, dai bozzoli al latte.

Io mi propongo di parlarvi di un tema, che assomma un po' tutti gli altri ed a tutti ha riferimento: quello dell'indebitamento degli agricoltori e del credito agrario, visti, per dovere d'ufficio, da un osservatorio di notevole importanza, quale è la confederazione degli agricoltori, alla quale ogni giorno giun-

gono direttamente le voci degli agricoltori d'Italia.

Mi ha preceduto nella trattazione dell'argomento l'onorevole Camerata Sertoli; con competenza e chiarezza egli ha illuminato bene questo problema specialmente sotto il profilo dei bisogni della montagna. Io non ripeterò quanto egli disse, anzi profitterò della circostanza che egli parlò così bene, per dare come presupposto quello che egli pose in tesi generale. Richiamandosi al lavoro recente del Mazzocchi-Alemanni, egli vi disse quale è l'ammontare presumibile del debito che grava oggi sull'agricoltura italiana; vi fece anche un elenco accurato dei provvedimenti che il Governo ha presi in questa materia, e persino analizzò i capitoli del bilancio indicando quali somme di esso rappresentino aiuti agli agricoltori indebitati.

Ricorderò, quasi a sintesi di quello che l'onorevole Camerata disse, che il Ministro dell'agricoltura recentemente calcolò in più di 700 milioni, rapportati in moneta attuale, la somma che il Governo si è impegnato di dare agli agricoltori: in moneta attuale, vale a dire scontando al momento presente le numerose annualità scaglionate in cinque, in venti, persino in trenta anni.

Somma cospicua, dunque, che da sola dà un'idea della gravità del problema e dei mezzi già predisposti per risolverlo.

Fra i provvedimenti presi dal Governo, i più importanti, ed anche i più numerosi, sono quelli relativi ai cosiddetti agricoltori benemeriti, frase che non ha bisogno di spiegazioni perchè il significato è ormai a tutti noto.

Certo essi miravano a provvedere ai casi più degni di aiuto, più tragici, in un certo senso, ed a questo bisogno hanno in gran parte soddisfatto.

Forse è il momento di pensare a provvedimenti più vasti e più generali.

In fondo gli agricoltori indebitati hanno ben visto e ben vedono i provvedimenti a favore dei benemeriti, in quanto ciascuno di essi, spera di essere prima o poi considerato tale. Ma, come tutti i provvedimenti che hanno un fine individuale, sono guardati, non dirò con sospetto, ma certo con poca simpatia. Solo un provvedimento di carattere generale, nei limiti in cui sarà possibile, potrà risolvere il problema in tutta la sua ampiezza.

Il Camerata Sertoli indicò anche taluni dei provvedimenti che in altri Stati, più colpiti del nostro dalla crisi mondiale, sono stati già presi: provvedimenti che, in verità,

non dettero sempre buone risultanze, come si può vedere scorrendo gli atti parlamentari di quei paesi.

Io credo che, senza prendere esempi da fuori, i provvedimenti già presi in Italia, possano segnare al Governo la linea da seguire.

Per il debito fluttuante, quello derivante dal così detto prestito di esercizio, noi vediamo che il sistema delle ratizzazioni e dei contributi statali, attuato da noi, è il sistema che si è appalesato, alla prova, il migliore. Non solo, ma si è visto in certi casi (parlo delle provincie di Brescia e di Pola), che esso ha potuto essere assunto come criterio di applicazione più generale.

Questa è la via, questa la traccia che i precedenti provvedimenti indicano per i futuri.

Più grave è il problema del debito a lunga scadenza, il debito di miglioramento, che gli agricoltori hanno assunto, sia con istituti fondiari che con istituti agrari e che comporta un impegno lungo e lontano. Anche qui, veramente, il Governo ha cominciato a indicare la soluzione, con il provvedimento del 17 settembre ultimo scorso relativo agli Istituti di credito fondiario, che è un timido inizio, ma è un inizio. Timido, perchè non si è voluto toccare affatto la struttura e l'andamento normale degli istituti di credito fondiario. Si è data ad essi con quel decreto la facoltà di accordare, caso per caso, ai singoli debitori il respiro di un biennio, scaglionando in un periodo più lontano, a partire dal 1935, quando si prevede che la crisi possa essere superata, gli arretrati provenienti da questa specie di moratoria. E poichè gli istituti di credito fondiario questo dovranno fare senza modificare la durata dei debiti e soprattutto senza spostare il piano di ammortamento delle obbligazioni fondiarie, è chiaro che non si potranno permettere voli molto vasti.

Quale sia oggi veramente la condizione degli istituti di credito fondiario io non so e non sa neanche la Confederazione degli agricoltori, perchè gli istituti di credito fondiario sono gelosi, giustamente, di comunicare le cifre degli arretrati dei pagamenti. Forse il Ministro avrà queste cifre, e in ogni modo potrà averle, e da esse potrà apprezzare, meglio che non possa fare io, la gravità del fenomeno e l'urgenza di provvedere.

Penso, in linea di massima, che la realizzazione ottenuta nel campo dell'industria con l'Istituto per la ricostruzione industriale, possa essere presa, *mutatis mutandis*, come modello, al fine di creare un Istituto paral-

lelo per l'agricoltura; che senza modificare sostanzialmente la posizione dei rapporti giuridici intercorsi e intercorrendi fra banche e agricoltori, possa sovvenire, aiutare l'opera delle banche e degli istituti esistenti, e creare quelle possibilità che il decreto del settembre ancora non consente.

Non entro nei particolari, anche perchè ho detto che non ho gli elementi per poterlo fare.

Se si pensasse a un provvedimento di questa specie, sarebbe forse opportuno di influire anche, nei limiti del possibile, sullo stesso mercato delle terre.

Risulta che in qualche provincia si comincia a sentire la pesantezza di questo mercato: ci sono, come in tutti i periodi di crisi, molti terreni in vendita che non si vendono, anche perchè gli istituti di credito non vogliono premere troppo sul mercato e non vogliono provocare o accelerare quella diminuzione del valore delle terre che è una jattura per tutti, per i proprietari perchè la devono subire, per gli istituti di credito che vedono diminuire le loro garanzie. È nell'interesse generale, che il valore delle terre sia sostenuto.

I provvedimenti del Ministro delle finanze volti ad abbassare il costo del denaro influiscono certamente, ed hanno già influito beneficamente.

Ma se si potesse sottrarre dal mercato tenute e fondi, che si possono dire oggi senza padrone, e si continuasse quello che ha già fatto e va facendo molto bene nel campo della bonifica l'Opera nazionale dei combattenti, potrebbero queste terre essere attribuite a lavoratori agricoli, allo scopo di farne altrettanti piccoli proprietari. I risparmi dei contadini sono in gran parte esauriti o spremati; occorre l'intervento dello Stato attraverso organi adeguati.

Bisogna che queste terre vadano a coloro che possono coltivarle e migliorarle, i quali ne dovranno pagarne ratealmente il prezzo. Essi costituiranno quella nuova democrazia agraria che è la base degli Stati ed il nerbo degli eserciti. Per questa via si verrà a creare, come sta creando l'Opera nazionale dei Combattenti, come in minor guisa stanno creando, in applicazione delle leggi sugli usi civici, i commissari regionali, una sistemazione delle unità culturali, che darà al nostro ambiente agrario una fisionomia ed una forza nuova.

Mi permetta Sua Eccellenza il Ministro di additare a questo punto un problema molto grave che riguarda tutto il fenomeno

dell'appoderamento, tutto il fenomeno della costituzione delle unità culturali. Lo Stato spende santamente milioni e miliardi per costituire queste unità poderali, per creare queste zone di piccola proprietà. Ma come assicurare che esse perdureranno? La debolezza della piccola proprietà coltivatrice è stata sempre, nella storia, unicamente questa: che essa può con facilità disperdersi e annullare così l'opera dura e costosa che i privati o il Governo vi abbiano speso. Per effetto delle divisioni ereditarie e delle vendite si produce quella polverizzazione della proprietà che ha, in molte provincie, arrestato e compromesso ogni progresso agrario.

Per queste unità culturali, che l'Opera nazionale dei combattenti sta costruendo e che si potrebbero costruire domani anche su più vasta scala, il pericolo dev'esser allontanato; e non lo può essere su base contrattuale, all'atto della concessione ai singoli coltivatori, quando essi entrano sul fondo; con quei contratti si potranno disciplinare il rapporto, attraverso il quale il coltivatore diventerà proprietario, ma non si può creare una situazione giuridica idonea a mantenere in salvo nell'avvenire la piccola proprietà. Qui occorrono leggi, e leggi imperative, per effetto delle quali i futuri, anche prossimi, ma soprattutto i lontani, si trovino nella necessità di dovere rispettare questa sistemazione che la nostra generazione sta creando e creerà con sacrifici notevoli.

Questo problema si pone anche a proposito della nuova legge sulle bonifiche che Sua Eccellenza Serpieri sta preparando e che presto sarà pubblicata. In questa legge di vasta portata, c'è un intero titolo destinato alla ricomposizione della proprietà frammentata. Si tratta di riordinare, nei comprensori di bonifica, quella frantumazione eccessiva delle proprietà, di cui ho già fatto cenno poc'anzi, e che ha creato, specialmente in Sardegna e in qualche zona del Friuli, delle condizioni assolutamente contrarie alle esigenze di una buona agricoltura. La nuova legge sulle bonifiche regolerà questa materia; e mi sia permesso dire che la Confederazione degli agricoltori ha portato a questo argomento un contributo interessante preparando un progetto che è stato in gran parte accolto da Sua Eccellenza Serpieri nella legge in preparazione.

Ma anche in confronto di tale programma, e dei risultati che ne conseguiranno, occorre provvedere per il futuro; perchè è inutile ricomporre dai frammenti delle unità, se contemporaneamente non si provvede a che

in avvenire la frammentazione non torni a formarsi e non si annulli quello che faticosamente si è potuto ricostituire.

Il problema dell'unità colturale, ci tengo a dichiararlo, non ha a che fare con quello del bene di famiglia (*home stead*), di cui tanto si è discusso in passato, e che alcuni hanno voluto fare in questi tempi rivivere, dando una verniciatura fascista a un istituto demoliberale.

Il problema del bene di famiglia è completamente diverso da quello di cui stiamo parlando, perchè con esso si tende a salvare principalmente la casa, con un po' di terra attorno, dichiarandola non vendibile, nè ipotecabile. Seguendo quell'esempio, verremo a creare nell'ambiente agricolo un organismo privo di vitalità, perchè oggi non si può concepire un'azienda agricola, anche modesta, senza la possibilità del credito, e non si può dare credito a chi non ha la disponibilità dei beni. Ma anche da un altro punto di vista il bene di famiglia non risponde più alle esigenze dei tempi nostri e dell'ordinamento fascista, perchè il Fascismo non può, nè deve legare la terra a un determinato proprietario per sempre; ma deve mirare anzi che i beni circolino e vadano nelle mani di coloro che siano in grado di meglio coltivarli; senza tacere del problema demografico.

Mi permetto ancora di chiedere a Sua Eccellenza il Ministro, a quale punto sono quegli studi che Egli aveva iniziato per la riforma della legge sul credito agrario. Io ricordo di aver avuto l'onore, nell'autunno del 1930, di essere chiamato a far parte di una Commissione la quale doveva riferire su importanti problemi, scelti dal Ministro con molto criterio, perchè offrivano tutta la trama delle questioni più significative e più urgenti nel campo del credito agrario; a parecchie conclusioni si giunse e Sua Eccellenza Serpieri, che presiedeva quella Commissione, riconobbe l'urgenza e la opportunità di provvedere ed anche la bontà di certe soluzioni indicate.

Forse la crisi ha proposto altri problemi più urgenti; ma anche questo merita di essere ripreso, perchè la legge sul credito agrario, così come è, è piena di gravi difetti, inevitabili in una legge che portò criteri nuovi in una materia tanto delicata e difficile. In particolar modo le disposizioni sui privilegi sono le più criticabili, e l'argomento è fra i più difficili sotto il profilo economico e sotto quello giuridico, perchè mentre da una parte le banche vogliono i privilegi e vogliono rafforzargli, per garantire meglio le loro ope-

razioni, i privilegi stessi, troppo numerosi ormai nella nostra legislazione, creano un impaccio alla facile circolazione dei beni mobili. È una conquista dei tempi moderni, nei confronti della romanità, la facile circolazione dei beni mobili, sulla base del principio che il possesso vale titolo, per cui chi compera cose mobili lo fa senza preoccupazioni, perchè il solo possesso di buona fede lo salva dalle eventuali rivendicazioni dei terzi. Invece col sistema dei privilegi si creano vincoli occulti che a poco a poco indurranno nel mercato la convinzione che non si compra bene, quando si può da un momento all'altro essere sorpresi dalla esistenza di un privilegio sulle cose comprate. Per volere uno scopo si può finire per comprometterne un altro di maggior rilievo; e non si deve per la esigenza di una più forte garanzia dei mutuanti compromettere il principio basilare in materia di circolazione delle cose mobili, senza del quale esse finirebbero col perdere gran parte del loro valore di scambio. Per curare un male, se ne produrrebbe uno maggiore.

Ho intrattenuto la Camera su alcuni problemi di notevole interesse giuridico, attraverso i quali si va costituendo il traliccio per tutta una nuova legislazione agraria. La nuova legge sulle bonifiche, la legge sul credito agrario sono dei capitoli importantissimi del nuovo diritto agrario che il Fascismo va costruendo. Ho letto — non ero presente per un infortunio... agricolo — che il Capo del Governo, nell'inaugurare l'ottobre scorso il Congresso giuridico, pose ai presenti e presunti competenti il quesito, se non fosse il caso di comporre il nuovo Codice agrario. Alla questione posta con la solita precisione e limpidezza dal Duce, credo di poter anch'io modestamente rispondere.

Quanto sono venuto dicendo sta a dimostrare che questo Codice è in formazione, in divenire, e che noi vediamo già costruirsi le linee, prepararsi e titoli e capitoli di questo futuro Codice.

Ma devo anche dire che uguale problema, o simile, il Fascismo ha posto implicitamente e sta ponendo per tutte le altre forme della produzione.

Nel campo agricolo le innovazioni si sono maturate prima, perchè la materia urgeva per vari motivi; ma anche nel campo industriale ormai vediamo profilarsi il nuovo ordinamento. Di guisa che, a guardar bene addentro, è tutto il problema della produzione che viene investito, come doveva essere investito, dai principi del fascismo; in

modo che se ad una mèta si dovrà mirare, credo che dovrà esser quella della costruzione di un Codice nuovo, più vasto, il Codice della produzione e del lavoro, nella sua interezza e completezza, Codice nel quale si attui quello che non soltanto l'Italia, ma ormai il mondo intero, chiama principio corporativo.

I vecchi Codici dovranno essere modificati per adattarli ai nuovi principi. Ma certe posizioni statiche del diritto rimarranno immutate e i Codici che contengono i vecchi istituti saranno soltanto modificati, mentre il Codice veramente nuovo, nel quale si attueranno i principi banditi dal fascismo, sarà questo; non Codice dell'agricoltura o dell'industria o del lavoro separatamente, ma della produzione e del lavoro come termini indissolubili, per l'attuazione delle idee già segnate dalla Carta del Lavoro, che conseguono nelle leggi e nella pratica quotidiana, di giorno in giorno, la loro realizzazione.

SANSANELLI. Sarà il Codice delle obbligazioni.

ARCANGELI. Non credo: potremo discuterne a parte; e dimostrerò che non è così, perchè, ad esempio, il contratto tradizionale rimarrà quello che è, anche se nel nuovo Codice avremo il contratto collettivo, e così potrei dire per molti altri istituti.

Ho detto cose forse noiose (*No! No!*), e mi duole di non averle potuto dire con l'immaginazione viva e col fascino che la parola ha in molti di voi. Ma anch'io, pur parlando alla buona, sento qualcosa dentro, perchè « poesia » nel suo senso etimologico e forse più vero vuol dire « azione ». (*Vivissimi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Gibertini.

GIBERTINI. Parlerò brevemente della coltura granaria, e mi sembra opportuno parlare in questo momento, nel quale la produzione granaria sta per arrivare all'altezza del consumo e potrà anche superarlo, perchè il progresso produttivo è incessante.

Bisogna fin da ora predisporre il necessario perchè l'eventuale sopraproduzione non diventi, secondo l'ammonimento del Duce, una disgrazia di Dio, ma sia un beneficio per tutti.

La sicurezza delle mete produttive raggiunte è data dal tecnicismo il quale è arrivato a sottrarre in gran parte le culture delle vicende stagionali per sottometerle di più alla volontà dell'uomo,

Il consumo aumenterà col diminuire del prezzo del pane e per l'aumento demografico,

passando dagli 80 milioni di quintali di grano a 100, ma la migliorata tecnica e l'apporto della bonifica integrale, che anno per anno si farà sempre più sentito, porterebbero alla esuberanza se le terre meno adatte alla coltura granaria non venissero destinate ad altre colture e specialmente a quella dei foraggi in quanto la produzione zootecnica italiana non è ancora sufficiente a soddisfare il pur ridotto attuale consumo.

Però, per poter con vantaggio dedicare le maggiori superfici alla produzione dei foraggi, è necessario che l'industria zootecnica sia sollevata da quelle condizioni di depressioni nelle quali ora si trova.

È difficile trovare il sistema per riparare alle falle della zootecnica e metterla in condizione di esercizio non perdente.

Non credo che esista un sistema unico, un provvedimento solo, perchè se ci fosse, i nostri maggiori l'avrebbero già trovato.

Penso piuttosto che una serie di provvedimenti possano mitigare lo stato delle cose.

Io entro in una materia che non è la mia ed è un po' aspra per me: la materia economica e specialmente la materia doganale. Però permettetemi che esprima il mio pensiero in proposito. Io penso per esempio che la politica degli scambi bilanciati possa servire allo scopo, concordando delle tariffe relativamente basse con quelle Nazioni che sono disposte a contropartite equivalenti, in armonia alle vedute del Gran Consiglio, nel senso di trarre profitto della qualità che ha l'Italia di grande importatrice di materie prime.

Se gli scambi bilanciati fossero in piena efficienza io credo che certe concorrenze massacratrici sarebbero meno intense e meno dannose per noi, in quanto il consumo delle merci estere rappresenterebbe un'equivalente quantitativo di prodotti nazionali consumati.

Il sistema di concordare una tariffa con una Nazione e dare ad altre la clausola della Nazione più favorita dà, spesso degli inconvenienti, specialmente per mancanza di reciprocità.

Il sistema dei contingentamenti se è possibile in casi eccezionali, non risulta sempre applicabile.

Non parliamo poi delle tasse interne di consumo, perchè non sono altro che un mezzo per allontanare, sempre di più, i prezzi all'ingrosso dai prezzi al minuto, deprimendo il consumo.

Queste discussioni hanno per estremi da una parte il protezionismo assoluto, dall'altra il libero scambio.

Se il protezionismo assoluto è deprecabile, perchè è isolatore, anche il liberismo integrale ha molti difetti. Tanto è vero che specialmente fanno professione di liberismo coloro i quali appartengono a settori più o meno protetti; e questo è abbastanza significativo.

Anche in questi casi non oso dire che la virtù sia nel mezzo, perchè tante volte le mezze misure sono peggiori delle cure radicali.

Certo è che il lasciare una nazione senza difesa ai confini, sia un pochino come gettare un uomo inerme ed ignudo in una mischia di armati! Nel nostro caso il lasciare la zootecnia in balia di sè stessa vorrebbe dire la rovina completa degli allevatori, e dei lavoratori; sarebbe una degradazione che, Dio ne guardi, potrebbe ridurre al livello intellettuale di coloro i quali si illudono di distruggere la tradizione cancellandone i segni più appariscenti.

Il debito lordo italiano agrario può essere sufficiente nella misura di 25-26 miliardi circa, vale a dire di circa mille lire per persona interessata, in quanto l'agricoltura interessa in Italia oltre la metà della popolazione. Questo complesso dovrebbe risultare da 10 miliardi e mezzo circa di prodotti dei cereali, da due miliardi e mezzo di prodotti di altre piante erbacee; da cinque miliardi da redditi di piante legnose; e da sette miliardi e mezzo di foraggi, la cui produzione arriva a 250 milioni di quintali all'anno, che al prezzo di 30 lire circa importano appunto 7 miliardi e mezzo.

Senonchè i foraggi che vanno a finire nelle nostre stalle, sono compensati con una cifra assai minore, in quanto, dedotte le spese di esercizio, di mano d'opera ecc. dell'industria zootecnica, la differenza, lo sbilancio, è ridotto a due miliardi, dei sette e mezzo che sono impiegati.

Perciò i 25 o 26 miliardi sono ridotti ad una ventina.

Ecco dunque la impossibilità di dedicare ulteriori estensioni ai foraggi ed alla zootecnia, la quale paga così poco la produzione che abbiamo attualmente.

Quali sono dunque i rimedi salvatori?

Oltre a scambi bilanciati, e tariffe doganali giudiziarie, un miglioramento sarà portato dall'abbondanza produttiva di grano, che migliorerà il prezzo del pane, e quindi il costo dei foraggi.

Penso ancora che uno degli elementi più attivi di miglioramento sia quello di una mag-

giore aderenza fra prezzi del bestiame vivo e prezzi di minuta vendita della carne.

Potrei citare molti esempi, per dimostrare che la differenza è troppo grande, e non sempre per colpa degli esercenti, ma per un complesso di cose, tra cui la principale è certamente il numero eccessivo degli esercenti.

Il sistema, a prima vista encomiabile, di permettere prezzi di minuta vendita che salvino anche gli esercenti che sono male attrezzati e con poca clientela si risolve in effetto nella protezione di lucri eccessivi per i meglio organizzati. (*Approvazioni — Commenti*)

Occorre smobilitare.

Del resto, a questo proposito, basterebbe che io citassi gli spacci comunali di carne di pietosa memoria: sono finiti tutti malamente in confronto a quella che era l'azione dei privati.

Il credito facile ed a buon mercato, potrebbe dare un notevole vantaggio ed in fine una protezione maggiore contro le frodi e le sofisticazioni.

A proposito di frodi esiste una legge rigorosa, ma delle volte riesce difficile convenire in giudizio i frodatori.

E poi esistono frodi che si potrebbero dire legali, se non ci fosse contraddizione in termini. Potrei citare ad esempio una ditta che vende un concime organico, più precisamente pannello di ricino del valore commerciale di 4-5 lire a lire 60. Però l'etichetta di ogni sacco porta il contenuto preciso del concime in elementi nutritivi, e perciò la legge è rispettata anche se il prezzo risulta decuplo del reale.

Nel caso di sanzioni, si arriva a fissare le cose in lungo fino al giungere di un'amnistia liberatrice.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ci sono ancora dieci anni!

GIBERTINI. Dieci anni? Ne prendo atto con piacere.

Ad ogni modo qualche cosa si dovrebbe fare anche da questo lato.

Ci sono poi le sofisticazioni dei prodotti. Per esempio, tutti sanno che c'è una legge in Italia contro gli olii di semi, che vieta di smerciarli sotto il nome di olio di olivo; e si sa che il consumo dell'olio di olivo in Italia è superiore alla produzione; ma ciò malgrado non tutto l'olio di olivo prodotto in Italia può essere consumato all'interno. È segno che ci sono larghe infiltrazioni di olio di semi.

Da un comune dei Castelli è uscita una quantità di vino pari a cinque terzi della



produzione, cioè quasi il doppio di quello che è stato prodotto, mentre i produttori si lamentano perchè hanno le cantine piene ancora (*Si ride*): come può essere avvenuto?

Senza dubbio, dei negozianti hanno staccata la bolletta del dazio per un vino che non era del posto, ma ne ha acquistata la cittadinanza.

*Voce.* Quale è?

GIBERTINI. È inutile fare dei nomi quando si fa semplicemente un po' di maldicenza! (*Si ride*).

Ora sono tutte cose che, insieme sistematiche potrebbero portare un certo sollievo ai produttori e un miglioramento per l'economia generale. So anch'io che se fosse stato facile l'applicazione dei provvedimenti invocati, ciò sarebbe già un fatto compiuto, giacchè io sono il primo a riconoscere lo sforzo del Ministero dell'agricoltura e di tutti gli interessati alla materia per risolvere il gravissimo problema del bestiame, che coincolge l'avvenire della nostra agricoltura e non poteva lasciare indifferenti coloro che sono preposti alla salvaguardia dell'economia nazionale.

Pur tuttavia io credo che bisogna agire per attuare provvedimenti che insieme uniti diano quanto è lecito sperare.

L'esito si potrà ottenere più facilmente quando ci sarà una maggiore comprensione fra tutte le classi, tutte le categorie, tutti i sindacati. Bisognerà, in poche parole, che tutti si convincano, che per aiutare l'industria e il commercio italiano bisogna mettere gli agricoltori nella condizione di equilibrio economico, perchè la più grande consumatrice dei prodotti nazionali è la popolazione agricola, in quanto è la più numerosa.

Bisogna, in poche parole, che tutti si convincano che l'agricoltura, l'industria e il commercio hanno una stretta interdipendenza e sono intimamente legati; e solo quando questa convinzione si sarà generalizzata, noi avremo il successo; solo allora potremo dire di avere a portata di mano la vittoria.

Io non posso disperare che l'avvenire prossimo ci porti a questo risultato, tanto più che la garanzia di tutte le realizzazioni che vanno maturando è data dalla fiamma che illumina la fede nostra (*Vivi applausi - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Giunti.

GIUNTI. Onorevoli Camerati, il relatore ha fatto una accurata disamina delle attuali condizioni della nostra agricoltura, analizzan-

done minutamente e con cura tutti i diversi settori.

Ora io vorrei richiamare alla vostra considerazione solo alcune questioni d'attualità, dalle quali si può attendere, per essere tra loro concatenate, un buon assestamento dell'economia agraria italiana.

Prendo le mosse dal grano perchè è preoccupazione nostra che esso mantenga la sua grande funzione di elemento stabilizzatore delle economie aziendali, come si è verificato in questi ultimi anni in misura via via più sensibile.

È metodo tipicamente fascista prevedere lo sviluppo dei fatti economici per potere predisporre a tempo i mezzi necessari al mantenimento di quell'equilibrio armonico tra i vari settori produttivi, nel quale risiede uno dei principali fattori di stabilità e di progresso dell'economia agricola.

È su questa linea di vigile responsabilità che l'onorevole Tassinari ha posto al 1º Congresso nazionale e ribadito più diffusamente a Bologna a quella Casa del Fascio, il nuovo problema che si affaccia per il grano a seguito della ormai vicina e comunque certa vittoria.

Rammerete infatti che nell'anno testè decorso la produzione ha raggiunto la bella cifra di 75 milioni e 150 mila quintali ed i competenti hanno calcolato che per effetto dei sopraggiunti attacchi di ruggine negli ultimi periodi di vegetazione in numerose zone, siano andati perduti 4 o 5 milioni di quintali di granella.

Quest'anno intanto le colture si presentano quasi ovunque in buone ed ottime condizioni e si sa che i mezzi tecnici a disposizione dell'agricoltore, e ai quali ha fatto ricorso in misura sempre maggiore con il progredire del tempo, hanno attenuato di molto le oscillazioni della produzione unitaria fermando la media su quote via via più elevate.

Oltre che attraverso il deciso incremento della produzione unitaria, — come si è verificato dall'inizio della battaglia — l'aumento della produzione totale può essere determinato anche da una maggiore estensione della coltura, che può essere provocata dall'accentuarsi della differenza di realizzo tra la coltura frumentaria e le altre grandi colture della rotazione agraria italiana.

Un primo sintomo della deprecabile estensione della coltura lo si è avuto quest'anno in cui la superficie seminata a grano è stata di ettari 5.003.836 di fronte ad ettari 4.886.833 dello scorso anno ed alla media di ettari 4.887.200 nel settennio 1926-1932.

Siccome nelle attuali condizioni del mercato mondiale non è da pensare che noi si possa esportare grano, nemmeno sfruttando la precocità della nostra produzione rispetto a quella dei paesi dell'Europa centro-settentrionale, il problema che si presenta per conservare la loro efficienza ai mezzi di valorizzazione del nostro prodotto nazionale (dazio, obbligo di miscela, credito, e organizzazione dei produttori) affinché possano in ogni momento giocare il loro ruolo nella politica granaria è questo: mantenere una produzione media tale che garantisca ogni anno la semplice copertura del nostro fabbisogno; fare in modo cioè che la produzione annua si aggiri attorno alla cifra del consumo, con oscillazioni minime in più o in meno. In tal caso una massa di riserva che funga da volano, potrebbe compensare le deficienze di certi anni con le eccedenze di altri. Ma per mantenere la produzione nei suddetti limiti, senza volere arrestare naturalmente il salutare incessante progredire della tecnica, occorrerà ritoccare razionalmente le superfici di investimento del cereale, raggiunta che siasi la produzione corrispondente al fabbisogno, onde evitare che questo sia costantemente superato.

Su due direzioni si dovrà svolgere allora l'azione per la pratica applicazione di queste norme: l'una si rivolgerà alla disciplina dei coltivatori, che è perseguibile attraverso le forme associative, e l'altra dovrà mirare ad un migliore equilibrio nel reddito delle colture, che nei diversi ambienti caratterizzano le singole rotazioni; quest'ultima direttiva è quella veramente fondamentale allo scopo e permetterà, per sua forza propria, l'integrazione con l'altra della disciplina dei coltivatori.

Non è questa la sede per discutere nei dettagli la cosa, mi son limitato quindi ad esporre delle linee di massima per far apparire l'assoluta necessità ed urgenza del problema, alla soluzione del quale l'organizzazione sindacale darà come sempre la sua fervida collaborazione al Governo.

Appare quindi di somma importanza la necessità di risolvere altri problemi agricoli; il problema della carne e delle piante da rinnovo, per permettere all'agricoltore una buona scelta nel razionale avvicendamento delle colture, in sostituzione di quella superficie a grano che abbiamo visto si dovrà assolutamente ridurre.

Fra le principali piante da rinnovo degne di attenzione e cure di politica economica al predetto fine sono da considerare: le piante

tessili, le leguminose da granella, il pomodoro da conserva, il ricino ed altre minori, ognuna delle quali interessa in misura prevalente determinate plaghe agricole.

L'istituzione del Comitato nazionale della canapa, costituisce la migliore piattaforma del momento per le categorie interessate alla soluzione che attendono questo settore produttivo. E l'organizzazione economica, assistita che sia da opportune provvidenze, rappresenterà un ottimo mezzo di disciplina tra i coltivatori, e di collaborazione con altre categorie per la difesa e valorizzazione della unica importante fibra tessile di cui dispone il nostro Paese, allo scopo di ottenersi un maggiore assorbimento, all'interno e all'estero.

Per il lino vi è possibilità di ripristinare la vasta coltivazione che si faceva un tempo, quando saranno risolte talune questioni, attenuandosi così l'importazione, che è ancora di sensibile peso.

Per le leguminose da granella, nelle quali è molto interessato il Meridionale in genere, meriterebbero di essere rivedute le tariffe di trasporto per facilitare la vendita sui mercati settentrionali ed ottenere un più largo consumo anche attraverso l'assorbimento da parte dei quadrupedi dell'Amministrazione militare.

Il pomodoro da conserva pare stia risolvendosi dalla crisi che da molto tempo lo affligge; e saranno ripresi gli accordi e le intese per dare un buon assetto alla coltura, allo scopo di attenuare le troppo forti oscillazioni di superficie e di produzione che si sono spesso verificate da un anno all'altro, per una mal compresa interpretazione del fenomeno mercantile dei derivati.

Per il ricino non mancano le possibilità di una estesa coltivazione, sol che si renda possibile una certa difesa del prezzo.

Il risanamento in questi settori, unito alla difesa e alla valorizzazione, in atto, delle altre grandi colture da rinnovo, come granturco, patate, ortaggi in grande coltura, ecc metterà nelle mani degli agricoltori di talune plaghe un'arma per affrontare parzialmente la necessità di riduzione della coltura del grano.

Ma è da prevedere, però, che modesti, e comunque non sempre di pronta adozione, potranno essere gli aumenti razionali delle colture accennate.

Il mezzo fondamentale per questo è rappresentato dal prato attualmente esteso ad ettari 11 milioni e mezzo in totale, di cui ettari 2 milioni in prati artificiali e 500 mila di erbai — al quale d'altro canto è legata

gran parte della possibilità di miglioramento delle nostre terre e della sistemazione economica delle aziende agricole.

Il prato assume quindi ora, forse ancor più di un tempo, l'importanza di vera chiave di volta della nostra agricoltura.

È indispensabile e urgente, dunque, oltre che ai fini del bilancio economico aziendale, anche per questo aspetto, di non secondaria importanza — per la necessità cioè di meglio equilibrare le colture nell'avvicendamento — che il prezzo della carne sia riportato a quote remunerative, difendendo la produzione nazionale dalla disastrosa concorrenza estera, che non conosce limiti. Il sollievo del prezzo rappresenterà il mezzo migliore oltre tutto, per portarci anche per la carne a quella indipendenza dall'estero che è desiderata vivamente.

Sono problemi di equilibrio produttivo questi, che trovano la loro logica impostazione e la cui importanza non sfugge a nessuno. Ma altri aspetti ancora assume il nuovo problema granario che scaturisce dal raggiungimento della Vittoria.

La riduzione della superficie a grano, non venendo mai a cessare il fervore verso il meglio che anima i nostri bravi produttori, porterà naturalmente ad una graduale riduzione dei costi di produzione, ed è desiderabile che sollecita e sensibile possa essere tale riduzione. Per questo necessita potere ridurre le voci che compongono i costi stessi. Tra queste ha assunto via via maggior importanza nel turbolento periodo del travaglio mondiale, il costo degli interessi dei debiti anche per il fatto che oggi come oggi, questo peso si riversa quasi totalmente in effetti — ed a volte non basta nemmeno — sulla sola coltura granaria, perchè è la sola che in quasi tutte le aziende consenta il relativo prelievo.

Ma i debiti non soltanto influenzano ed appesantiscono i costi; essi suscitano spesso molti problemi relativi al pagamento degli interessi, alla decurtazione, e alla sistemazione finanziaria, quando non si arrivi ai sequestri e addirittura alle aste; problemi e vicende che assilano i produttori, distogliendoli spesso dalle cure ed attenzioni indispensabili per il migliore sviluppo del fenomeno produttivo, e il migliore indirizzo dei fatti economici.

Il Governo fascista ha fatto sacrifici che, in relazione specialmente al momento difficile per i bilanci di tutti gli Stati, sono di entità considerevolissima; si tratta di un contributo annuo per anni 25 di 46 milioni di lire, aggiunti a 20 milioni in una sola volta per i benemeriti, oltre a 2,500,000 per le passività onerose, 2 milioni per Brescia e Pola, 6 milioni per

anni 30 per il risanamento dei Consorzi Agrari, 9 milioni e 300 mila per 5 anni per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio. Bene a ragione il Ministro poteva dire pochi mesi or sono che nessuno Stato Europeo ha fatto sacrifici più grandi.

Questa serie di provvidenze ha reso possibile togliere le punte più acute di depressione, nei casi in cui maggiore era il merito sociale dei produttori agricoli.

Tutti sappiamo, però, che con questo non è risolto l'assillante problema dell'indebitamento nei riguardi della massa agricola, di quella massa che offrirà presto al Capo la vittoria del grano, che sa dare un mirabile esempio di disciplina operosa, e che ha saputo adattare ai tempi il suo già basso tenore di vita.

Nessuno, d'altra parte, si nasconde che il problema presenta enormi difficoltà; se così non fosse, il Governo Fascista già lo avrebbe risolto.

Senza entrare nel merito delle soluzioni, perchè già sono state attentamente vagliate dagli organi competenti, io direi che è urgente innanzi tutto frenare le vendite all'asta. Necessita poi favorire il consolidamento sollecito delle situazioni costituite in prevalenza da debiti a breve termine, giacchè nelle condizioni economiche attuali delle aziende risulta quasi impossibile la normale decurtazione di tali debiti e tanto meno la loro estinzione.

E per tutti i debiti, consolidati, da consolidare o non consolidabili, nei casi di necessità, e nei quali l'intervento garantisca l'effettiva sistemazione, occorre che sia alleggerita la loro incidenza sui bilanci aziendali.

I debiti che gravano, ora, su quasi tutte le aziende agricole, per la massima parte sono dovuti alle spese per opere di miglioramento e redenzione della terra, per la bonifica integrale del territorio nazionale, alla quale le classi rurali hanno partecipato con tanta fede ed entusiasmo.

Un recente accertamento statistico, compiuto in occasione delle Mostre agricole del Decennale, fa salire ad oltre 3 miliardi e seicento milioni di lire l'importo delle opere di bonifica agraria e di miglioramento fondiario compiute dagli agricoltori nel decennio fascista. Cifra notevolissima, se si tien conto che, di tali opere, solo un terzo all'incirca ha usufruito di speciali contributi ed agevolazioni dello Stato, mentre la più gran parte è stata affrontata dagli agricoltori a loro totale carico e con i soli propri mezzi.

D'altra parte la documentazione di questo sforzo veramente imponente costituisce il migliore affidamento anche per il futuro, garantendo che non potrà certo far difetto da parte dei proprietari l'opera di compimento della bonifica integrale nei territori, che le grandi opere eseguite dallo Stato vanno man mano riscattando alla palude, alla malaria, al disordine idraulico e montano.

Certo oggi non è possibile pensare ad un qualunque assetto economico futuro dell'agricoltura italiana, senza tener conto anche della bonifica integrale, e che d'altro canto lo stesso compimento della bonifica non è possibile se non attraverso la risoluzione dei problemi economici della produzione.

Lo Stato, concedendo in esecuzione opere pubbliche della bonifica integrale, si propone di rimuovere gli ostacoli principali affinché possa derivarne una trasformazione dell'attuale ordinamento produttivo, e quindi eseguite le opere di competenza statale, ai proprietari è fatto obbligo di eseguire tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

È questo senza dubbio il momento più delicato della bonifica; e giusta appare la vigile attenzione dello Stato affinché il passo finale si compia e le opere preliminari non restino infruttuose. Molto si è discusso sulla possibilità da parte degli attuali proprietari di eseguire le opere loro richieste, sulla necessità o meno di interventi esterni di Enti, di gruppi capitalistici, su possibili o convenienti trasferimenti della proprietà stessa.

Il problema è senza dubbio grave, e giustifica le preoccupazioni che Stato da una parte e proprietari dall'altra hanno più volte manifestato: penso però che una notevole semplificazione si ottenga quando dal caso generale si scende alla attuazione pratica.

Innanzitutto occorre distinguere fra i comprensori, e nettamente separare quelli ove le grandi opere pubbliche vengano per intere eseguite e creino effettivamente tutte le condizioni essenziali per produrre un radicale mutamento nelle condizioni dell'agricoltura, da quelli ove le opere parzialmente eseguite costituiscono soltanto un primo miglioramento generico delle condizioni fisiche e materiali.

In questi ultimi, qualora le opere eseguite siano state scelte con opportuno criterio, dovranno esse stesse determinare la possibilità di un graduale, naturale miglioramento della locale economia agricola.

Si tratta in sostanza di null'altro che di forzare mediante un elemento determinante

lo svolgimento di un processo economico e sociale naturale. Non altrimenti si sono determinati gli appoderamenti naturalmente sorti lungo molte strade non appena eseguite.

Il problema, quindi, va riguardato limitatamente a quei comprensori dove la bonifica viene affrontata in pieno, e dove gli stanziamenti previsti nei prossimi anni consentono la completa esecuzione delle opere pubbliche preliminari.

Anche in tali casi occorre distinguere: se alla bonifica si aggiungono esigenze di colonizzazione, allora può avvenire che l'indirizzo agrario da seguire sia tale da non consentire agli attuali proprietari di eseguire essi stessi la bonifica. Ma dove tale esigenza non si manifesti e il piano di trasformazioni sia stato preventivamente ben studiato e fondato su criteri di prudente gradualità, anche in tali casi il processo evolutivo, che dovrà essere regolato dallo stesso Consorzio dei proprietari, dovrebbe svolgersi senza eccessive scosse. Giacché fin d'ora ci si dovrà preoccupare di non provocare su vaste zone contemporanea ed eccessiva offerta di terreno.

Prudente gradualità è la massima che dovrebbe imperare, tranne che altre superiori considerazioni di carattere sociale e politico non impongano soluzioni diverse; al processo di bonifica si sostituisce allora quello della colonizzazione non già spontaneamente creata nel tempo, ma fin dall'inizio affrontata mediante migrazione interna di coloni.

Bene ha fatto la nuova legge a distinguere i comprensori di bonifica da quelli di colonizzazione, perchè è evidente che non tutte le bonifiche presentano la possibilità di colonizzazione, e quelle che la presentano hanno bisogno di maggiori cure e di più larghi interventi. Necessita pertanto individuare tale territori non soltanto nello spazio ma anche nel tempo di esecuzione. Sappiamo infatti come la colonizzazione richieda ingente immobilizzo di capitali e notevolissimi sforzi iniziali; e questi non possono non essere commisurati alle disponibilità stabilite dagli stanziamenti di cui il bilancio dispone e alle disponibilità offerte dal mercato finanziario.

Sarebbe, quindi, inutile e potrebbe essere dannosa una dispersione di forze per creare qua e là piccoli nuclei difficili a mantenere; dove si interviene per tal fine, occorre intervenire in forze e decisamente: l'esempio delle paludi Pontine è a tal riguardo estremamente significativo.

È evidente come in tali casi, che, ripetiamo, costituiscono per necessità di cose un insieme

ben definito e limitato, può accadere di dovere accelerare i tempi oltre la normale convenienza, sì che si possa a priori ritenere che lo sforzo da compiere esuli dalle possibilità isolate od associate dei proprietari attuali.

In tal caso la finalità sociale prevalente giustifica l'intervento dell'ente creato per tal fine: dell'Opera Nazionale per i Combattenti, che ha nel suo regolamento legislativo la facoltà di pretendere a sè stessa il trasferimento coattivo delle proprietà nelle zone di bonifica.

Giustamente il Governo Fascista tiene a che tale eccezionale potere resti soltanto prerogativa dell'Opera nazionale combattenti.

Non sarebbe infatti concepibile che simili attribuzioni venissero estese ad altri enti o private intraprese, senza gravemente infirmare quel rispetto del diritto di proprietà di cui lo Stato Fascista si è dimostrato giustamente geloso assertore.

Tranne quindi l'eccezione della grande e immediata opera di colonizzazione è il Consorzio dei proprietari il protagonista della bonifica, quello al quale l'agricoltore singolo deve poter ricorrere anche per l'esecuzione della propria bonifica privata, quando non abbia volontà e mezzi di farlo per proprio conto; il Consorzio al quale la nuova legge attribuisce più che la preferenza, l'esclusività nella concessione delle bonifiche e al quale sono conferite anche le facoltà di esproprio di quei terreni, i cui proprietari si fossero dimostrati nettamente inadempienti o, comunque, impossibilitati nel modo più assoluto alla esecuzione della bonifica.

Per svolgere la sua non facile missione occorre che il Consorzio dei proprietari si mantenga aderente alle sue origini e al suo criterio informatore, evitando di burocratizzarsi troppo e di perdere quell'intimo legame con i suoi consorziati, attraverso il quale, si rafforza il suo indirizzo economico, che deve restare pienamente rurale, mettendolo inoltre in grado fin dall'origine di funzionare in modo indipendente, agevolando sempre più le possibilità di finanziamento e le condizioni.

Riassumendo, sembra quindi lecito concludere con una benevola fiducia nell'opera che gli agricoltori stessi, attraverso i propri consorzi, potranno svolgere per la bonifica integrale, sempre che siano risolti i fondamentali problemi che oggi travagliano la economia agricola nazionale. Poichè la convenienza e i capitali necessari per condurre a termine una impresa così vasta non possono trovarsi se non nel mercato.

Ecco perchè, onorevoli Camerati, si risolve implicitamente e con certezza il problema del compimento della bonifica integrale risolvendo principalmente e nel loro assieme i problemi dianzi enumerati del grano, del bestiame, delle colture industriali e da rinnovo e dei debiti, oltre naturalmente agli altri problemi che riguardano specialmente le colture legnose, considerando il tutto inquadrato in una salda e sana organizzazione economica dei produttori.

Gli agricoltori, che hanno risposto mirabilmente al comandamento del Capo, sapranno seguire con disciplina quelle direttive che lo Stato corporativo indicherà per il migliore assetto dell'economia agraria italiana. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole camerata Schiavi. Ne ha facoltà.

**SCHIAVI.** Onorevoli Camerati. Non poteva certo presentarsi all'esame del Parlamento il bilancio dell'agricoltura senza sentirsi indotti a soffermare la vostra attenzione sul problema economico del latte, uno dei più importanti della nostra agricoltura e che l'attuale particolare situazione dell'allevamento del bestiame da carne contribuisce a rendere di maggiore rilievo.

La coltura delle foraggere, in cui sono investiti circa nove milioni di ettari sui 28 della intera superficie agraria forestale dell'Italia, rappresenta per estensione la principale delle nostre grandi colture; all'industria zootecnica ch'essa alimenta, è legata la organizzazione della maggior parte delle aziende agricole e si ricollega l'efficienza della difesa nazionale, la fertilizzazione e la lavorazione della terra, l'attività di florenti industrie, la possibilità di vita economica della montagna, la valorizzazione più sollecita ed intensa delle zone di bonifica.

Bisogna ben precisare che le colture foraggere sono imposte o da ragioni di necessità irremovibili o da ragioni di ordine tecnico altrettanto immodificabili, e queste stesse condizioni si riflettono e caratterizzano anche l'industria zootecnica che è chiamata a compiere la successiva utilizzazione del prodotto foraggio per trasformarlo in lavoro, in carne ed in latte.

In questo settore l'attività dell'agricoltore trova ben definite limitazioni alla propria iniziativa, poichè non gli è possibile destinare a piacimento il terreno, per notevoli superfici, ed altre colture e non soltanto per ragioni strettamente tecniche, ma anche perchè, in oggi particolarmente, l'andamento del mercato di tutti gli altri prodotti co-

stringe piuttosto a procedere alla loro contrazione. Fra le grandi colture erbacee, poi, quella del frumento, che offrirebbe il maggior gioco di superfici e alla quale più facilmente si sarebbe attratti, sta per assicurare ai cittadini italiani tutto il loro fabbisogno.

Preclusa così ogni altra via di più vantaggiosa destinazione agraria del terreno, l'agricoltore, sensibile alle necessità del suo piccolo, e sia pure egoistico ma urgente mondo economico, cerca una soluzione al suo problema utilitaristico nell'ambito stesso dell'industria zootecnica, e poichè ha troppo evidenti prove che l'allevamento del bestiame da carne riesce un'attività in grave perdita, egli tende ad abbandonarlo per dedicarsi alla produzione del latte che rappresenta in oggi il minor male.

A comprova di questa tendenza troviamo indici di indiscutibile dimostrazione nel constatato notevole aumento in alcune provincie del numero delle vacche lattifere e nella sostenutezza dei prezzi per i capi più pregiati di cui in questi ultimi tempi si è verificato intenso commercio; nella mattazione di vitelli a pochissimi giorni dalla nascita; nell'apertura dei caseifici e nella lavorazione del latte in epoca anticipata; nell'abbondante ed inconsueta offerta, su molti mercati, di latte per uso alimentare.

Si ha l'impressione che tutti si buttino su un fianco della barca allo scopo di sfuggire al pericolo, ed invece lo accrescono.

Tale tendenza deve preoccupare non tanto per le sue ripercussioni immediate, quanto per la portata che potrà avere in non prosimo ma non mai troppo lontano avvenire, chè la crisi nel mercato delle carni potrebbe estendersi, in forma disastrosa, a quella del latte e dei suoi derivati, provocando sconvolgimento nell'attrezzatura delle aziende agricole e sul comportamento dei mercati, dal quale stato di disordine chi sa, se, e come, e con quali stenti potremmo poi uscire.

Non c'è nulla di esagerato in questa preoccupazione, giacchè la produzione del latte ed il commercio dei latticini non si svolgono neppure nel momento presente in troppo favorevoli condizioni; risentono anzi, a causa della nostra posizione di nazione esportatrice, tutte le ripercussioni dei mercati esteri travagliati dalla depressione economica mondiale e resi difficili dai provvedimenti protettivi di varia natura, talchè si rende sempre più ardua la difesa delle posizioni dai nostri prodotti conquistate. Non sarà, adunque, mai troppo sollecita e ridondante ogni azione intesa a portare un

miglioramento al prezzo delle carni (la cui produzione interna può ritenersi ormai quasi sufficiente a sopperire alle esigenze del consumo nazionale), per modo che venga a costituirsi un opportuno equilibrio fra la loro produzione e quella del latte.

Tale equilibrio andrebbe anzi possibilmente portato al punto da far trovare all'una ed all'altra produzione le sedi più opportune nell'ambiente economico agricolo, dal che trarrebbe particolarmente vantaggio la qualità della produzione lattiera. Nè solo in questo consisterebbe l'apporto alla sistemazione del mercato del latte da una migliorata situazione dell'allevamento del bestiame da carne, poichè si conseguirebbe anche una notevole riduzione delle spese di rimonta sempre rilevanti, e talvolta rese oltremodo gravose dalle infezioni aftose e dall'aborto epizootico.

Il vitello, inoltre, la cui nascita è premessa indispensabile alla produzione del latte, riuscirebbe un cespite non trascurabile di entrata, mentre, impiegando cospicua parte del latte nella sua più naturale destinazione, si otterrebbe il miglioramento degli allevamenti nella loro fase iniziale, che è poi la più delicata e la più importante.

È di comune conoscenza che la produzione del latte da parecchi anni è andata di continuo aumentando: inutile tediare con la arida esposizione di dati statistici: basterà accennare che essa ha corrisposto sempre alle esigenze alimentari dell'aumentata popolazione e dell'aumentato consumo, dando luogo per di più ad un'intensa corrente di esportazione di formaggi che, resasi attiva nel 1895, nel 1931 ha superato le importazioni per una cifra che si aggira sui trecento milioni.

Ma i tempi non corrono troppo lieti neppure per il latte: dal 1926 il suo prezzo e quello dei suoi derivati hanno subito una diminuzione del 50 per cento; oltre ciò deve tenersi conto, per la loro incidenza nella determinazione dei costi di produzione, della maggior spesa di rimonta per effetto del diminuito valore del bestiame da carne, e del ridotto utile dei vitelli.

Di facile previsione è un ulteriore aumento, a carattere continuativo, della produzione lattiera, e non soltanto perchè in talune aziende si passerà dall'allevamento del bestiame da carne a quello lattifero, ma perchè il nostro ammirabile agricoltore, ora, soprattutto sotto l'impulso avuto dal Regime fascista attraverso la sua dottrina sociale ed i suoi organi tecnici e sindacali, non è più il misoneista diffidente, ma si è

mostrato pronto ad ogni ardimento, ansioso di sperimentare, di applicare tutti gli accorgimenti idonei ad aumentare la produzione ed a ridurre i costi.

Queste le previsioni, mentre per converso il mercato dà palesi segni di saturazione se non di stanchezza, e si presenta tardo all'assorbimento, incerto per quanto vi entra in gioco la esportazione che pone la industria dei derivati del latte sotto la diretta influenza dei perturbati scambi commerciali.

L'andamento della esportazione del formaggio, sia a pasta dura, sia a pasta molle, si presenta tutt'altro che soddisfacente.

Uno sbocco veramente cospicuo era quello della Francia, senonchè ci è in parte proibito da rigorose disposizioni contingentali, che nella modalità della loro applicazione incidono particolarmente a sfavore del produttore di latte. Onde ovviare, in parte almeno, agli inconvenienti cui ha dato origine il reparto e l'assegnazione dei contingenti, e perchè qualche beneficio ne risentisse l'agricoltore, si ravviserebbe opportuno:

1°) che fosse stabilita in partenza una quota a disposizione del produttore, agricoltori singoli o cooperative;

2°) che le assegnazioni fossero conferite soltanto a quelle Ditte che offrono garanzia di saper intrattenere regolari correnti di traffico con la Francia;

3°) che fossero scartate le assegnazioni inferiori ai dieci quintali trimestrali;

4°) che le assegnazioni fossero arrotondate di cinque in cinque quintali per evitare frazionamenti eccessivi.

Nessun mezzo va trascurato che si ravvisi atto a disciplinare la produzione ed il commercio ed inteso a creare condizioni favorevoli ad un maggior consumo del latte e dei latticini.

Innanzi tutto ci dovremo valere, come è ovvio, e fino a raggiungere le massime possibilità, del mercato interno. Ove si consideri quale scarso quantitativo di latte viene consumato in Italia per persona, mentre esso rappresenta il più nutriente, il più assimilabile, il più completo e il più economico alimento, ci renderemo facilmente conto quanto cammino possa compiersi su questa via. Occorre seria ed assidua propaganda: e il più efficace aiuto potrebbe esserci prestato, com'è avvenuto per altri prodotti, dalla benemerita categoria professionale dei medici: il consumo può essere accresciuto negli ospedali; il latte può venire introdotto nelle refezioni scolastiche, distribuito ai soldati, adottato in

luogo di altre vivande nella dispensa fatta ai poveri dalle cucine economiche, le quali hanno avuto così generosa estensione nell'opera assistenziale fascista.

Si ritiene che il consumo del latte alimentare verrebbe molto agevolato dalle Centrali che conferiscono garanzie di igienicità al prodotto ed impediscono la frode dell'annacquamento.

Non può disconoscersi la fondatezza e la bontà di tali ragioni, ma non deve neppure dimenticarsi che in contrapposto giuoca il maggior prezzo e sarebbe forse azzardato affermare che, in tempi di crisi, questo abbia il minor peso.

In una sua erudita relazione, S. E. Bottazzi, si augura che sia sradicato il pernicioso pregiudizio che il latte razionalmente bollito abbia perduto tutto o gran parte del suo valore nutritivo: ed in tale enunciazione mi pare anche di sottintendere un giudizio sulle qualità igieniche del latte razionalmente bollito.

In ogni modo, nella costituzione delle Centrali — come avviene troppo spesso in tutte le questioni inerenti al latte — allorchè dalla teoria si passa alla pratica attuazione, gli agricoltori non possono consentire che il criterio economico venga posposto alla tecnica con manomissione dei loro interessi, alla tutela dei quali hanno diritto con precedenza assoluta; e sarebbe pericoloso accreditare, nel campo della produzione, un contrario principio.

Non si dovrà creare una Centrale senza che sia fiancheggiata dal rispettivo Consorzio fra produttori di latte, quando questi non pensino anche alla gestione diretta.

Altro settore nel quale il mercato interno potrebbe essere portato a maggiore efficienza è quello relativo al burro che va sottratto alla invadente concorrenza estera alla quale, nel 1931, siamo stati tributari per una somma superiore ai 20 milioni.

Frenata in un primo tempo l'importazione con un ritocco del dazio sul burro, si è ricorso dagli interessati all'introduzione delle creme, convenzionate in esenzione con la Svizzera, eludendo così il dazio sul burro e frodando tanto gli agricoltori quanto lo Stato.

La speculazione delle creme è stata poi ostacolata mercè una interpretazione rigida della volontà del legislatore da parte del Collegio dei periti doganali, ma si rende necessaria una definizione doganale della voce, per evitare il rinnovarsi del pernicioso inconveniente.



Altre voci meritano pure di essere rivedute nel trattamento doganale che riguardano il latte condensato, le farine latte, la caseina ed i prodotti a base di caseina, giacchè abbiamo esuberanza di materia prima per la loro produzione, mentre un'adeguata sistemazione, nel campo doganale, potrebbe concorrere a migliorare le sorti della nostra industria casearia e quindi, indirettamente, dell'agricoltura in genere.

Efficacia certa avrà anche un più rigoroso controllo sulle adulterazioni e sofisticazioni sulle quali va esercitata una repressione inflessibile, prima che venga irreparabilmente modificato e corrotto il gusto della popolazione la quale apprezza, ricerca ed esige tuttora il prodotto nazionale.

La insufficiente vigilanza per la esecuzione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e nel Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1361, nonché la quasi sempre mancata applicazione di rigorose sanzioni penali, hanno favorito la vendita di alcuni surrogati fra i prodotti caseari, ingannando spesso la buona fede dei consumatori e portando un notevole turbamento fra le classi produttrici delle materie prime necessarie alla fabbricazione dei prodotti genuini.

La difficoltà del collocamento del latte sarebbe certo minore se i prodotti che vengono consumati all'interno — ed anche esportati all'estero — fossero fabbricati esclusivamente con latte.

Secondo gli studi dell'ufficio interprovinciale del latte di Milano, tre sono le direttive, che esso poi circostanza con minuta disamina, sulle quali bisogna agire:

1º) restrizione della fabbricazione e del commercio dei grassi artificiali di origine animale, del surrogato grasso non ricavato dal latte di vacca;

2º) disposizioni intese a favorire il consumo dei prodotti genuini e a facilitare agli acquirenti la distinzione fra i prodotti genuini e i surrogati;

3º) vigilanza contro le frodi e per l'esecuzione delle leggi relative alla valorizzazione dei prodotti caseari di puro latte.

Il caseificio, fra le industrie a carattere prettamente agrario, rappresenta quella che negli ultimi anni ha forse più progredito conferendo maggiori pregi ed alti caratteri di commerciabilità ad una ricca varietà di squisiti formaggi, tanto da incrementare larghe ed intense correnti di esportazione. Siamo tuttavia lontani dalla perfezione, ed ove si vogliono conservare le nostre posizioni

sui mercati esterni, occorrono molti accorgimenti e molte previsioni. I tempi dei facili guadagni sono passati, la concorrenza impone i bassi prezzi, la serietà e la disciplina nella produzione.

Se abbiamo resistito fino ad ora vittoriosamente, e sia pure con grande sacrificio degli agricoltori, a tutte le avversità che presentano gli scambi commerciali, vuol dire senza dubbio che la nostra produzione ha qualità di primo ordine. Ma occorre che gli interessi contrastanti fra le varie categorie partecipanti alla produzione ed al commercio dello stesso prodotto siano, con unità di sforzi e di intenti, armonicamente composti secondo lo spirito del regime corporativo affinché i sacrifici imposti dai tempi duri non vengano per intero e sempre riversati sull'agricoltore. La circostanza che egli compia le prime fasi della produzione non legittima affatto simili conseguenze che ritornano in definitiva a danno della collettività nazionale.

Non si sarà mai troppo insistito nell'affermare che queste prime fasi della produzione costituiscono la premessa indispensabile ad ogni ulteriore procedimento, la più genuina ed effettiva forma di creazione di ricchezza.

Non basta: la disciplina va portata oltre con la creazione di consorzi fra i produttori di formaggi tipici per zone ben definite, con l'applicazione di marchi di produzione e di esportazione per frenare la sleale concorrenza interna — ed anche quella estera — di imitazioni mediocrissime che rendono pletorico il mercato di merce scadente e facilitano la frode con la quale a lungo andare si provoca il danno di tutti. Proprio su tali consorzi potrebbe in un secondo tempo trovare base la organizzazione più estesa e più completa che tenesse conto, oltre che della qualità, della quantità da commisurarsi alla effettiva richiesta dei mercati.

Molti impedimenti alla realizzazione di tale programma verrebbero automaticamente eliminati col generalizzarsi delle lavorazioni cooperative fra agricoltori, già per fortuna molto numerose, e la cui funzione si appalesa efficiente e proficua ovunque.

Necessaria soprattutto la costituzione di questi enti economici cooperativi laddove vengono a sostituirsi alla empirica lavorazione familiare, e nelle zone montane.

Sarà di grande incentivo una maggiore larghezza da parte del Governo nella concessione di contributi diretti a meglio attrezzare tecnicamente questi caseifici.

L'opera di propáganda sempre svolta ed ora in procinto di essere intensificata dalla



Confederazione agricoltori attraverso i suoi uffici specializzati e le dipendenti federazioni, d'accordo coll'Ente della cooperazione, avvierà la loro organizzazione verso una ben ordinata sistemazione.

Onorevoli Camerati. Ho voluto accennare soltanto a qualcuno dei lati del complesso problema per non tediare, ed anche perchè nei congressi tenuti a Bari ed a Mantova nel 1931 ed in quello di Milano nel 1932, gli studiosi ed i tecnici di tutta Italia hanno trattato la materia con larghezza e con grande competenza.

Era necessario, però, che una voce si levasse dalla tribuna della Camera nella discussione del Bilancio più interessante per la vita economica del Paese, per prospettare al Ministro competente le necessità ed i bisogni di un'attività che trova il suo fondamento nella trasformazione di uno dei prodotti basilari della nostra agricoltura. Sua Eccellenza Acerbo Presidente del Comitato del latte ha scritto: « Coordinare ogni iniziativa diretta a far meglio apprezzare i nostri prodotti; conquistare nuovi mercati specialmente ai prodotti del caseificio ed intensificare la esportazione, soprattutto con la oculata scelta e coll'introduzione dei prodotti maggiormente ricercati nonchè aumentare il consumo del latte, che oltre essere un alimento di alto valore nutritivo è ancora oggi uno di quelli più a buon mercato, costituisce un compito non lieve, ma altrettanto utile e benefico ».

L'attuazione di questo programma dell'autorevole rappresentante del Governo, è attesa dagli agricoltori italiani anche perchè si avveri ciò che Egli stesso ha detto: « L'incremento produttivo in questo campo s'inquadra nel più vasto programma di potenziamento dell'industria zootecnica, corollario indispensabile della battaglia del grano, non potendovi essere consolidamento dell'economia rurale senza un notevole incremento alla industria zootecnica ».

In quest'anno a Roma ed a Milano, per iniziativa del Governo si terrà il Congresso mondiale del latte, a cui si prevede parteciperanno duemila congressisti rappresentanti di tutti gli Stati.

Possa quella manifestazione servire a far conoscere meglio i prodotti della nostra terra, e ad affermare un nostro primato, fattore esso pure di italianità. (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Vezzani.

VEZZANI. Onorevoli camerati! riprendendo ancora una volta ad occuparmi dinanzi a voi dell'argomento relativo alla tutela e allo sviluppo del nostro patrimonio zootecnico, ritengo superfluo segnalarvi quanto già tutti ben sapete o dai giornali o dalla viva voce degli agricoltori circa la ulteriore flessione che si è dovuta lamentare in questi ultimi mesi nei prezzi del bestiame e delle carni. Il solerte relatore del bilancio, camerata Fornaciari, ve ne ha fornito, nella sua relazione un'ampia documentazione.

Tale ostinata tendenza al ribasso, nonostante le nuove tariffe doganali entrate in vigore col 1° settembre dello scorso anno, preoccupa giustamente non solo gli agricoltori, ma anche le loro organizzazioni corporative ed il Ministro dell'agricoltura, che della grave questione si è sempre vivamente e attivamente interessato.

Il Ministro stesso, in considerazione dell'attuale situazione del mercato del bestiame e della necessità di adottare nuovi provvedimenti che valgano a frenare la flessione dei prezzi e a permettere, sia pure col tempo, una graduale ripresa dell'industria zootecnica, ha recentemente costituito in nove dei principali centri di consumo di tutto il Paese (Trieste, Venezia, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) appositi comitati, che hanno il compito di studiare e seguire da vicino l'andamento dei mercati del bestiame e delle carni, rendendosi conto direttamente di tutto il movimento di affari che vi affluisce, delle introduzioni dall'interno e dall'estero, dei capi esposti, venduti e invenduti, dei prezzi realizzati e via dicendo.

I rapporti di questi comitati cominciano già a pervenire al Ministero e sono fonte di preziose informazioni.

Non sembrano confermate dappertutto le affermazioni che si facevano circa una grande e generale contrazione nel consumo delle carni: in alcuni centri importanti il consumo si mantiene invece pressochè immutato o segnala qualche aumento. Pochi sono i mercati a cui affluisce il bestiame estero: fra questi è in prima linea Milano, che nelle ultime settimane ha dato alla macellazione dal 40 al 65 per cento di bestiame di provenienza estera, principalmente ungherese e jugoslava. A Torino invece non è giunto nemmeno un capo bovino dall'estero, mentre pervengono settimanalmente notevoli quantità di carne fresca refrigerata dalla Danimarca.

Quantitativamente le importazioni di bestiame da oltre frontiera non sono molto

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1933

cospicue. Dalle seguenti statistiche d'importazione, fornitemi dalla Direzione generale delle dogane, risulta che ci fu bensì una ripresa dell'importazione col settembre 1932, alla fine del regime di disciplina delle macellazioni e all'inizio del periodo di applicazione dei nuovi dazi doganali. Mentre si era scesi in luglio e agosto al di sotto dei 4.000 capi mensili, si ritornò a oltre 7.000 in settembre

e a 9.500 in ottobre. Nei mesi successivi si ebbe però una nuova flessione, e si scese fino a circa 4.800 capi mensili in gennaio, meno di quanto non si fosse importato nello stesso mese dell'anno precedente. All'ingrosso il bestiame che attualmente si importa dall'estero non rappresenta il 10 per cento del consumo.

ANNO	MESE	BOVI	TORI	VACCHE	GIOVENCHE		TOTALE
					E TORELLI	VITELLI	
1932	Giugno . . . . .	2.443	175	381	2.225	3.208	8.432
	Luglio . . . . .	883	60	183	692	1.463	3.281
	Agosto . . . . .	1.500	33	321	816	1.168	3.838
	Settembre . . . . .	2.259	82	426	2.386	1.960	7.113
	Ottobre . . . . .	2.530	142	830	3.256	2.798	9.556
	Novembre . . . . .	2.329	199	531	3.137	2.374	6.293
Dicembre . . . . .	2.016	167	502	2.950	2.652	8.287	
1933	Gennaio . . . . .	1.265	53	346	2.028	1.096	4.788

Tuttavia, anche queste importazioni relativamente non grandi, assai inferiori a quelle verificatesi in anni precedenti — 190 mila capi bovini nel 1928: media mensile quasi 16 mila; 266 mila capi bovini nel 1929: media mensile oltre 22 mila: aiutate dalle importazioni di carni fresche e congelate (le carni congelate sono in diminuzione, quelle fresche in aumento sugli anni scorsi) bovine e di pollame — bastano, coi loro bassi prezzi, a deprimere i costi sul mercato nazionale.

Ed è appunto questa diminuzione dei prezzi che disturba gravemente l'industria zootecnica, specialmente quella orientata verso l'ingrassamento del bestiame e la produzione delle carni in genere, e preoccupa sempre più gli agricoltori. Le falci die sul reddito annuo del bestiame e quelle sul suo valore capitale sono poi tanto più difficili da sopportare da parte di coloro che hanno fatto ricorso al credito agrario appunto per l'acquisto di bestiame, e che vedono il valore di questo ridursi assai al di sotto di quello che essi sono impegnati a rifondere agli Istituti di credito.

Certo un tracollo dei prezzi del bestiame quale si è verificato specialmente nei paesi dell'Europa orientale e settentrionale non era agevolmente prevedibile, e la facile scienza del « poi » non deve autorizzarci a censurare i nostri negozianti che — con la massima buona volontà — si sono battuti per mesi allo scopo di assicurarci vantaggi doganali nei nuovi trattati conclusi lo scorso anno.

Il fatto si è, però, che ora le notizie quali giungono dalla Jugoslavia, Ungheria, Rumenia e Polonia sui prezzi del bestiame all'origine, sono poco incoraggianti. I prezzi scendono talora fin sotto le cinquanta lire per quintale di peso vivo, le carni fresche macellate di buona qualità si hanno in Danimarca a 1 lira e cinquanta al chilo.

Noi ci troviamo all'incirca nella condizione di chi abbia potuto mantenersi abbastanza a lungo in una camera sufficientemente riscaldata, pur conservando una finestra aperta. Finchè l'aria che veniva dal di fuori era calda o tiepida, nella camera si stava abbastanza bene pur con un notevole passaggio d'aria; ma ora la temperatura al di fuori si è abbassata terribilmente, sicchè, malgrado lo schermo dei dazi doganali, per la fessura rimasta aperta penetra nella stanza una brezzolina gelata che ne va abbassando sempre più la temperatura. Gli apparecchi di riscaldamento, che corrispondono nel paragone ai consumi interni, sono un po' inceppati per via della crisi e non funzionano più tanto bene, e d'altra parte dalla fessura aperta possono entrare sempre maggiori quantità d'aria fredda a neutralizzarne l'azione.

In tale stato di cose, o si tappa la fessura o si corre rischio di scender sempre più in basso nella temperatura dei prezzi.

È vero che si può anche essere tentati di lasciar che le cose seguano il loro corso naturale e che quindi i nostri prezzi si adeguino a quelli del mercato estero maggiormente

provato dalla crisi, con la sola difesa della tariffa doganale convenzionata.

Ma evidentemente nel nostro caso non è questa la via da seguire: ne ha dato prova il Governo fascista con i provvedimenti già attuati e con quelli preannunciati a sollievo delle giuste preoccupazioni degli agricoltori.

Il mondo economico attuale è ben lungi dall'aver raggiunto una certa stabilità; e la crisi che lo travaglia è tuttora in pieno svolgimento. Il cedere sulle posizioni dei nostri prezzi per adeguarci a quelle dei paesi più colpiti, non può essere nè saggio nè prudente, quando si ricordi soprattutto che l'attrezzatura finanziaria ed economica del nostro paese, specie nei riguardi fiscali e salariali, si mantiene ancora molto più alta. Non si può pretendere dai nostri agricoltori che essi vendano i loro prodotti ai prezzi più bassi del mercato internazionale continuando a pagare materie prime, macchine, tasse e salari a quote assai più alte. Non si può volerne la rovina, sapendo che essi costituiscono il più saldo presidio della nostra economia.

D'altra parte, i prezzi disastrosi del bestiame in alcuni paesi stranieri esportatori non è detto che debbano perdurare agli stessi livelli. Negli imprevedibili mutamenti dei mercati non si può escludere una ripresa più o meno lontana, tanto più che i prezzi attuali in quei paesi sono già molto al di sotto di quelli in oro dell'anteguerra.

Sia nella deprecata ipotesi di una guerra, che non deve trovare stremata e impreparata la nostra produzione zootecnica per il rifornimento carneo dell'esercito e della popolazione, sia in quella di un graduale assestamento dei mercati, la difesa del nostro patrimonio zootecnico s'impone; ed è bene che la sua necessità sia stata ripetutamente proclamata dal Governo fascista.

Il magnifico andamento della battaglia del grano, che avvicina sempre più la produzione nazionale ai bisogni del Paese, intensificando il prodotto unitario su di una superficie di poco accresciuta, deve servirci, nel campo zootecnico, di monito e di insegnamento.

Monito, in quanto avverte come non si possa spingerne oltre misura lo sviluppo, soprattutto in rapporto alla superficie coltivata, senza compromettere la stabilità di quei prezzi che con tante fatiche si son potuti mantenere per il grano ad un livello remunerativo. Monito, ancora, in quanto che segnala la necessità di conservare e perfezionare su gran parte del resto delle terre coltivate quelle colture foraggere che formano la base alimentare necessaria per l'industria del be-

stiamo, indispensabile alla fertilizzazione delle terre attraverso il letame e alla loro razionale lavorazione.

« Grano e bestiame » formano ancora un binomio fondamentale e indissolubile per la prosperità della grande agricoltura e per il rifornimento alimentare del popolo italiano.

La battaglia del grano, voluta dal Duce con magnifica antiveggente comprensione dei destini rurali d'Italia, ci porge, anche per il problema zootecnico, qualche prezioso insegnamento.

È stato possibile aumentare considerevolmente la produzione unitaria del grano in un clima di prezzi relativamente stabili e sicuramente remuneratori, e con il concorso di una sapiente e fortunata sperimentazione, di una intensa propaganda e di un energico insieme d'incoraggiamenti morali e materiali.

Per l'industria zootecnica occorre innanzi tutto difendere ancora tenacemente i prezzi del bestiame vivo e delle carni, visto che per il latte e i latticini (escluso il burro che fruisce di una utile modesta protezione) ci troviamo già ridotti al livello internazionale dei prezzi, per il fatto stesso che su questo terreno noi siamo sempre vittoriosamente esportatori senza alcuna necessità corrispettiva di importazione di materie prime.

Mi risulta che negli uffici ministeriali fervono gli studi relativi ai nuovi provvedimenti di difesa dei prezzi. Fra le molte proposte che si son fatte, desidero segnalare all'attenzione di Sua Eccellenza il Ministro Acerbo quelle relative alla vendita delle carni di provenienza estera — opportunamente contrassegnate — negli spacci destinati alle carni congelate (un provvedimento di tal genere è già stato preso dal benemerito Podestà di Torino), quelle che si son fatte di aggravare le tasse di scambio e di consumo sulle carni di provenienza estera, appesantendo specialmente le tasse di scambio *ad valorem* presso le dogane. Molte tasse ed inciampi di vario genere è possibile elevare contro le carni estere a difesa delle nostrane: su questo terreno i nostri egregi funzionari dei Ministeri dell'agricoltura, dell'interno e delle corporazioni non mancano di facoltà inventive capaci di dare dei punti a quelle dei funzionari dei paesi d'oltr'Alpe che ostacolano giorno per giorno le nostre esportazioni. Si potrebbe agire energicamente per via fiscale o diretta sulle imprese importatrici e si potrebbe anche giungere come *ultima ratio* ad una nuova disciplina delle macellazioni di bestiame estero, ricordando che in tempi duri come gli attuali, quando si viaggia con

dei vasi di ferro, non è mai conveniente far la figura dei vasi di terracotta.

Non riterrei, invece, conveniente per il momento ricorrere alla misura auspicata da alcuni di ricondurre l'esercito al consumo di carni acquistate in paese, abbandonando l'attuale rifornimento di carni congelate. Anche a parte le difficoltà di ordine tecnico già fatte presenti da Sua Eccellenza il Ministro della guerra, il provvedimento richiederebbe all'erario dello Stato il sacrificio di qualche decina di milioni di lire all'anno senza alcuna sicurezza di raggiungere lo scopo perchè, almeno finchè perdura la fessura aperta alle importazioni dall'estero, un maggior consumo interno da parte dell'esercito si risolverebbe presumibilmente in un corrispondente richiamo dal di fuori di nuove correnti d'importazione: proprio quello che si vorrebbe evitare.

Piuttosto, provveduto con altri mezzi ad una congrua difesa dei prezzi, sento doveroso raccomandare ancora una volta a Sua Eccellenza il Ministro dell'agricoltura di intensificare sempre più lo sforzo per l'attuazione dei programmi di miglioramento e di sviluppo della produzione zootecnica e casearia in Italia.

È necessario che nell'ambito della grande agricoltura la battaglia del grano, così stupendamente avviata alla vittoria, si completi sempre più estendendosi all'incremento della produzione foraggera. Questa richiede un aumento di superficie, specialmente in quanto concerne le coltivazioni intercalari da foraggio e gli erbai, preziosi soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole. Esige inoltre che si perfezionino i lavori d'impianto e le pratiche culturali relative alla coltivazione dei prati naturali e artificiali. Specialmente per i prati ed i pascoli montani le opere di miglioramento vanno intensificate sempre più, utilizzando all'uopo i notevoli contributi offerti dallo Stato ai bonificatori. Maggiori cure vanno date alle semine, diffondendo l'uso delle seminatrici meccaniche, specie per i prati artificiali (medica), e scegliendo le sementi con esclusione di quelle che deprimono la produttività dei seminati o li inquinano di erbe infestanti. Occorre poi sviluppare nei nostri Istituti i lavori di genetica vegetale indirizzati alla formazione di razze elette anche per le piante da foraggio, perfezionandone altresì la concimazione secondo le nuove direttive che si vanno affermando in seguito alle molte esperienze compiute in Germania (metodo di Hohenheim), in Inghilterra, in America ed anche in Italia (metodo Tommasi). La concimazione delle piante forag-

gere, con la sua efficacia selettiva a favore delle diverse famiglie vegetali, con le possibilità che offre di aumento di produzione e di contenuto in sostanze nutritive e di più frequente pascolo o sfalcio dei prati, è argomento di tale importanza e attualità che merita grande attenzione e ulteriore studio da parte degli agronomi.

Si aggiunga ancora la propaganda delle pratiche più razionali di raccolta e di conservazione dei foraggi (silos), insieme con quella della utilizzazione dei sottoprodotti alimentari delle aziende, opportunamente triturati e mescolati ad altri alimenti. Basti a questo proposito citare il fatto che il contenuto in sostanze nutritive di miscele di foglie e rametti verdi di molti dei nostri alberi rurali da fronda (olmi, aceri, pioppi, frassini, ecc.) molto si avvicina a quello dei fieni-silos meglio riusciti.

Ebbi già occasione di illustrarvi ampiamente gli altri aspetti dell'opera di miglioramento zootecnico che si è intrapresa in Italia per merito del Governo fascista, indicando gli sviluppi di cui essa è ancora suscettibile. Non mi voglio quindi ripetere.

Amo però notare con viva soddisfazione come il capitolo 40 del bilancio dell'agricoltura, relativo alle spese per incoraggiare, aumentare e migliorare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie, per l'industria lattiera, l'alimentazione del bestiame, i ricoveri, le concimaie, la sperimentazione, i libri genealogici, l'industria del freddo, ecc., sia stato per il prossimo esercizio lievemente aumentato da 5,000,000 a 5,400,000 lire. È questo un primo passo indispensabile al quale altri dovranno seguire necessariamente, non appena i programmi d'azione zootecnica entreranno in pieno svolgimento in tutte le provincie del Regno.

Bene ha fatto il Capo del Governo a prorogare di altri due anni la durata del primo concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico.

Grandi sono le difficoltà da superare in questi anni; e necessariamente lento è il progresso in questo campo. Ciò non di meno nulla è tanto giovevole ad una sana e durevole evoluzione della nostra zootecnia quanto lo sviluppo di un programma organico lungimirante tenacemente e saldamente voluto ed attuato.

E vengo ora all'industria del latte.

Sebbene il bestiame lattifero non sia molto numeroso in Italia, e per quanto, dal punto di vista zootecnico, esso non abbia ancora raggiunto quel grado di miglioramento che altri paesi più progrediti in questo campo e meglio

favoriti dalle condizioni d'ambiente hanno già conseguito, tuttavia l'industria del latte vanta in Italia gloriose tradizioni ed ha raggiunto un largo e sempre crescente sviluppo.

Il movimento ascensionale si iniziò verso il 1870, favorito nelle sue prime esportazioni dalle richieste di latticini che pervennero dalle nazioni combattenti durante la guerra franco-germanica. Poi andò gradatamente intensificandosi, facendo suo centro principale in Lombardia ed estendendosi all'Emilia ed alle altre regioni.

Oggi l'industria lattiera italiana ha compiuto superbi progressi: la produzione casearia nazionale è fra le più ricche, varie e repute del mondo e si afferma con favore sui mercati internazionali malgrado la dura lotta quotidiana che è costretta a sostenere contro i contingentamenti, le accresciute barriere doganali, le restrizioni sullo scambio delle valute, le imitazioni dei nostri prodotti compiute all'estero e via dicendo.

La produzione del latte e la fabbricazione dei latticini rappresenta ora uno dei cospiti più cospicui di entrata dell'agricoltura italiana.

Le specie che alimentano la produzione del latte in Italia sono principalmente tre: la bovina, l'ovina e la caprina. La specie bufalina presenta anche senza dubbio qualche interesse, ma ha importanza affatto secondaria.

La produzione del latte di vacca soverchia di gran lunga per la sua importanza quella delle altre specie, ed ha segnato nel trentennio trascorso il massimo incremento, mentre la produzione del latte di pecora e di capra, mantenutasi pressochè stazionaria per molto tempo, è in deciso regresso negli ultimi anni.

Data la distribuzione geografica delle specie domestiche da latte, cinque settimi della produzione del latte di vacca si accentrano nelle regioni dell'Italia settentrionale, soprattutto in Lombardia, e due settimi si distribuiscono nel resto del paese, mentre circa un terzo della produzione del latte di pecora e di capra ha luogo nell'Italia centrale e oltre la metà nel Mezzogiorno continentale e nelle Isole, limitandosi a poco più del 10 per cento la quota del Settentrione. Secondo le rilevazioni statistiche congetturali fatte in passato, la produzione annuale delle varie specie sarebbe stata:

Latte di vacca e di bufala	HI.	40.000.000
Latte di pecora . . . . .	»	5.000.000
Latte di capra . . . . .	»	1.000.000
Totale . . . . .	HI.	<u>46.000.000</u>

Da una recente inchiesta ancora inedita, compiuta dal Comitato nazionale del latte, questi dati risulterebbero alquanto ottimisti e dovrebbero essere così corretti:

Latte di vacca e di bufala.	HI.	35.000.000
Latte di pecora e di capra.	»	5.500.000
Totale . . . . .	HI.	<u>40.500.000</u>

di cui 14.000.000 destinati al consumo diretto ed il resto variamente trasformato in latticini e sottoprodotti diversi, fra cui 360.000 quintali di burro e 2.000.000 di quintali di formaggio.

Mi consenta ora la Camera di leggere alcuni dati sulla produzione del latte e dei latticini nei principali paesi del mondo.

PRODUZIONE DEL LATTE E DEI LATTICINI NEI PRINCIPALI PAESI DEL MONDO.

	ANNO	LATTE		BURRO		FORMAGGIO
		HI.	Quint.	Quint.	Quint.	
ARGENTINA . . . . .	1927	10.243.680		291.765	161.753	
AUSTRIA . . . . .	1927	21.245.000	»	217.870	159.850	»
AUSTRALIA . . . . .	1927	34.093.076	»	1.145.456	121.015	»
CANADÀ . . . . .	1927	59.239.952	»	1.233.669	697.888	»
CECOSLOVACCHIA . . . . .	1920	39.600.000	»	—	—	»
DANIMARCA . . . . .	1927	34.000.000	»	1.660.000	280.249	»
FRANCIA . . . . .	1926	121.932.970	»	1.686.041	1.748.131	»
GERMANIA . . . . .	1923	190.000.000	»	2.000.000	2.652.354	»
GIAPPONE . . . . .	1921	820.000	»	5.200	—	»
GRAN BRETAGNA . . . . .	1925	64.700.000	»	1.271.200	490.220	»
IRLANDA (Stato libero) . . . . .	1925	23.660.000	»	750.000	1.000	»
ITALIA . . . . .	1932	40.500.000	»	360.000	2.000.000	»
NUOVA ZELANDA . . . . .	1927	—	»	896.845	794.683	»
OLANDA . . . . .	1927	32.000.000	»	852.862	1.321.570	»
RUSSIA . . . . .	1927	312.730.000	»	4.076.500	—	»
STATI UNITI D'AMERICA . . . . .	1928	315.000.000	»	6.657.236	1.396.046	»
SVIZZERA . . . . .	1928	28.297.000	»	148.000	712.300	»
SVEZIA . . . . .	1923	14.000.000	»	291.656	174.790	»
TURCHIA . . . . .	1925	9.000.000	»	—	—	»

Da questo confronto risulta come, dal punto di vista quantitativo assoluto, la produzione di latte italiana sia superata in Europa solo dalla Germania, dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dalla Russia. In via relativa invece molti altri paesi ci precedono, come l'Olanda, la Danimarca, la Svizzera, la Cecoslovacchia, ecc.

La nostra produzione di burro è comparativamente modesta (360.000 quintali), mentre è proporzionalmente cospicua quella dei formaggi (2.000.000 quintali).

La produzione del latte di vacca va continuamente aumentando per molte cause concomitanti:

a) nuovi territori vengono continuamente conquistati con le bonifiche alla grande agricoltura e all'allevamento del bestiame bovino da latte: basti pensare a quanto è avvenuto nell'Agro romano, ove in pochi anni si è pervenuti a far fronte interamente al consumo sempre crescente della capitale;

b) nei territori già coltivati si estende sempre più l'orientamento della produzione zootecnica verso la specializzazione lattiera: questo si è verificato in molte plaghe della Emilia, del Piemonte, del Veneto e soprattutto della Sardegna;

c) è andata accrescendosi sempre più la produttività media dei bovini di razze specializzate da latte, e di quelli ad attitudini multiple;

d) la produzione foraggera è aumentata con la diffusione dei prati artificiali, con l'incremento dell'irrigazione, col miglioramento dei pascoli montani, con la migliore conservazione nei silos;

e) l'alimentazione del bestiame da latte si è fatta più razionale e abbondante a base di razioni più ricche, più economiche, completate da mangimi concentrati;

f) la produzione del latte si è dimostrata in ultima analisi meno aleatoria di quella della carne, meno influenzabile dallo andamento dei mercati esteri e dalle variazioni stagionali e consente sovente a più breve scadenza il realizzo dei capitali impiegati.

L'opera combinata di queste cause è ancora ben lontana dall'aver agito in tutta la pienezza delle sue possibilità.

È probabile, invece, che — anche in conseguenza del basso prezzo delle carni — la produzione del latte si vada intensificando si da far balenare agli occhi di alcuno la non impossibile e preoccupante visione di una crisi del latte.

Un punto che merita di esser posto in piena evidenza, e sul quale non ci si sofferma

per solito con la necessaria attenzione, è quello che concerne il consumo del latte in natura fatto dalla nostra popolazione. Tale consumo, in Italia, è estremamente basso: di circa 30 litri all'anno per abitante, mentre in Inghilterra è di 90 litri, in Olanda di 150, in Germania di 235, in Svizzera di 250, in Danimarca di 260, negli Stati Uniti d'America di 270, in Svezia di 275. Abitudini, tradizioni e pregiudizi mantengono ancora assai limitato l'uso di questo alimento, specialmente nel Mezzogiorno, ove lo si considera come cibo riservato ai bambini ed agli ammalati. Ciò si verifica con vero e proprio svantaggio economico ed igienico delle popolazioni, specialmente appunto di quelle meridionali che — fruendo di una alimentazione a base principalmente vegetariana — hanno maggior bisogno di completare la loro razione con sostanze alimentari, specialmente albumine e vitamine, di origine animale, più appetite e facilmente assimilabili.

Il latte intero, naturale, è l'alimento ideale per il bambino, non solo nel periodo dell'allattamento, ma anche oltre questo e per parecchi anni susseguenti, in sostituzione o in aggiunta al latte materno. Indicato ed insostituibile come alimento in molti stati morbosi, il latte è ritenuto inoltre dai più insigni fisiologici come un alimento di squisita qualità anche per l'adulto, in virtù del suo altissimo valore nutritivo e biologico, completo nei suoi elementi costitutivi, e altamente digeribile dalla maggioranza degli individui. Dovrebbe esser consumato dall'uomo fino ad un quarto della razione, almeno fino a quando l'organismo non abbia compiuto il suo completo sviluppo. La donna dovrebbe consumarne la stessa quantità fino a quando non abbia dato l'ultimo figlio. Solo come alimento esclusivo non lo si considera, perchè troppo diluito, come rispondente alle esigenze alimentari dell'uomo civile moderno, sempre incline al consumo di alimenti concentrati e conservati, nonostante questi lo esponano a disturbi talora gravi della digestione e della nutrizione.

Il latte è poi un alimento assai economico in rapporto alle sostanze nutritive che contiene e alla loro alta digeribilità.

Una tabella largamente diffusa dal nostro Comitato centrale per il latte presso il Sindacato nazionale dei tecnici agricoli, illustra appunto come un litro di latte corrisponda al valore nutritivo di 250 grammi di prosciutto, di 400 grammi di manzo, di 625 grammi di pollo, di 1167 grammi di merluzzo, di 1333 grammi di piselli e di 3333 grammi

di pomodori, con un prezzo che è da 3 a 5 a 10 e anche più volte minore. Il latte è l'alimento ideale dei tempi di crisi finanziaria e alimentare: lo sanno le famiglie modeste che si mettono a caffè e latte la mattina e la sera, e che ritrovano in questa razione l'unico mezzo di quadrare il loro piccolo bilancio.

Per questo, per il suo grande valore igienico e per la sua abbondante produzione, il latte dovrebbe formare oggetto di una attivissima propaganda per diffonderne e intensificarne il consumo in tutti gli strati del nostro popolo e in tutte le provincie d'Italia.

Meriterebbero anche maggiore popolarità e più intenso consumo da noi i così detti latti acidi e fermentati, fra cui tipici e molto noti in Europa, in varie parti dell'Asia e in America, lo Yoghurt e il Kefir. Sono prodotti di assai facile ed economica preparazione, altamente digeribili, spesso anche molto appetiti e consigliabili per l'alimentazione dei bambini e degli adulti in casi di inappetenza, eczemi, dispepsie, infiammazioni e intossicazioni intestinali, malattie del ricambio, e via dicendo. Se si ricorda che la profilassi moderna attribuisce ai veleni di indole putrefattiva l'invecchiamento precoce dei tessuti, questi latti acidi e fermentati dovrebbero rappresentare, secondo la teoria di Metschnikoff, un fattore di ringiovanimento dell'organismo, capace di spiegare un'azione non trascurabile tendente al prolungamento della vita umana.

La nostra produzione attuale di burro è insufficiente, da esportatori che eravamo ne siamo divenuti importatori: non tanto perchè i nostri 360.000 quintali annui non bastino a coprire il limitato consumo della popolazione, quanto perchè burro migliore e controllato, come quello danese, giunge da noi a basso prezzo. Occorre qui perfezionare la fabbricazione del prodotto, soprattutto nelle piccole latterie di campagna e di montagna, e moralizzarne il commercio nell'interesse del consumatore e della stessa produzione, combattendo e colpendo le sofisticazioni e le frodi. Nel 1932 abbiamo importato quintali 19.949 di crema e burro fresco, per un valore di lire 11,868,000, contributo all'estero che avremmo potuto benissimo evitare con la nostra produzione interna. Provvida fu la istituzione del dazio doganale sul burro — attuata nel febbraio dello scorso anno — con una tariffa di lire 350 al quintale più il 15 per cento *ad valorem*. Per renderlo più efficiente basterebbe — come si fa per il cotone — stabilire per le dogane il prezzo ufficiale del burro in base all'andamento del mercato interno.

Ove la nostra posizione sul mercato internazionale si mantiene brillante, malgrado le gravi difficoltà del momento, è nel campo della produzione casearia.

Per il cacio pecorino, il gorgonzola e l'Emmental-Gruyère noi abbiamo esportato:

	NEL QUINQUENNIO 1907-1911		NEL 1913		NEL 1932	
	Q.li	Lire	Q.li	Lire	Q.li	Lire
Pecorino . . . . .	58.647	12,961,374	91.761	22,022,640	95.822	98,388,200
Gorgonzola . . . . .	70.327	13,362,244	91.624	17,408,560	85.798	46,100,740
Emmental-Gruyère . . . . .	9.141	1,937,898	9.415	1,977,150	9.640	7,216,133

con un deciso vantaggio a favore del pecorino e una situazione pressochè stazionaria per gli altri due.

Peggiorata è invece la situazione per i tipi parmigiano, reggiano e lodigiano. Infatti, da quintali 69.801 (valore lire 17,733,000), media della esportazione nel quinquennio 1907-1911, si è giunti alla esportazione, nel 1913, di 91.648 quintali (valore lire 22 milioni 912,000), mentre nel 1932 il formaggio di grana esportato ha raggiunto solo i quintali 33.851, per un valore di lire 33.939.000.

Qui agiscono i contingentamenti francesi e si fa sentire la concorrenza di tipi similari imitati all'estero, e specialmente dei « reggianitos » argentini, che sono venduti a prezzi assai bassi, ma v'è anche da lamentare un

certo peggioramento nella qualità di questo nostro classico formaggio, per eccessiva scrematura del latte e metodi di fabbricazione che danneggiano i requisiti del prodotto. Occorre intervenire senza indugio, perchè nelle zone classiche di questa produzione si perfezionino i metodi di fabbricazione in modo da conservare l'aroma e la qualità del formaggio, sua principale garanzia di successo sui mercati esteri.

Per il caciocavallo e il provolone le condizioni non sono migliori: da 7.578 quintali di media esportazione nel quinquennio 1907-1911 si salì a quintali 27.412 nel 1913, mentre si è precipitati a quintali 2.929 nel 1932.

Lo strano si è che un paese eminentemente caseario come il nostro, che è alla testa

delle nazioni esportatrici di formaggi e che, per varietà e squisitezze di prodotti non cede ad alcun altro nel mondo, importi ancora per circa 50 milioni di lire all'anno di valore di latticini dall'estero. Oltre alla importazione di burro, di cui si è già fatto cenno, è assolutamente eccessiva la importazione di formaggi svizzeri a pasta dura (Emmental, Gruyère, Sbrinz, ecc.), che, nel 1932, ha raggiunto 36.797 quintali, per un valore di lire 34.019.239. Per questi formaggi la produzione nazionale ha conseguito tale perfezione tecnica che l'Italia è divenuta una concorrente non trascurabile, su piazze estere, della vicina nazione che produce i formaggi originali. Molti dei nostri formaggi vanno anzi in tale nazione per poi ritornare in Italia come formaggi svizzeri. Occorre, quindi, convincere ed educare il nostro consumatore ad abbandonare preferenze infondate verso un prodotto estero al quale il nostro non ha più nulla da invidiare.

Questo compito, insieme con altre molteplici e preziose attività, è affidato al Comitato nazionale del latte, costituito presso il Sindacato nazionale tecnici agricoli e presieduto da Sua Eccellenza il Ministro di agricoltura.

So che la valorizzazione di questo organo importante come anche lo sviluppo dei servizi, degli istituti sperimentali e d'insegnamento e degli organi di propaganda per la produzione, il controllo e la lavorazione del latte stanno molto a cuore all'onorevole Ministro Acerbo. Sono a sua conoscenza le proposte e i voti fatti recentemente da una Commissione di studio per il riordinamento della sperimentazione e dell'insegnamento lattiero e caseario in Italia.

Io lo esorto a fare tutto quanto è possibile coi mezzi che potrà avere a sua disposizione.

Per il latte, come per il bestiame, il lavoro veramente utile alla nostra economia agraria è quello quotidiano, faticoso e tenace, che non si vede molto alla superficie, ma che opera in profondità e rende più di ogni altro; lavoro di istruzione, di sperimentazione, di propaganda e di attrezzamento tecnico, lavoro che migliora ogni giorno intrinsecamente la produzione e che forgia, secondo la volontà del Duce, un domani più radioso alla gente dei campi, ai figli della nostra terra. (*Vivi applausi. — Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Serono.

SERONO. Onorevoli Camerati, non vi paia strano che in Camera corporativa un deputato che rappresenta l'industria prenda

la parola sul bilancio del Ministero dell'agricoltura. (*Commenti.*)

L'agricoltura e l'industria sono attività produttive basilari per tutta la vita della Nazione e per tutte le altre attività speculative. Ora siccome l'industria riceve i tre quarti delle sue materie prime dall'agricoltura, e d'altra parte, siccome l'agricoltura riceve dall'industria le macchine, i prodotti chimici e tutti i mezzi per progredire, è logico che le due attività si confondano e siano trattate insieme.

La relazione del Camerata Fornaciari è una cosa completa e dà un quadro così interessante dell'agricoltura italiana che merita i più alti elogi. Mi limito a trattare semplicemente alcune questioni che in questa relazione non furono accennate.

Una prima questione è quella del catasto chimico. Vorrei sapere a che punto si trova la sua compilazione, perchè sappiamo che l'Italia ha un suolo geologicamente variabilissimo e quindi il catasto chimico è necessario per correggere i terreni in vista delle varie colture. So bene che si tratta di un lavoro molto noioso. Il suo ricordo mi riporta alla mia gioventù, e torno indietro di 44 anni (*Si ride.*)

PRESIDENTE. Il tempo non è un'opinione.

SERONO. Negli anni dal 1890 al 1894 io ho fatto l'esame di tutti i conii di deiezione dei vari fiumi e torrenti che si versano in Piemonte, raccogliendone i risultati in una pubblicazione. Fin da allora io rilevavo come i grani in quei terreni degeneravano perchè difettavano di elementi principali, soprattutto di calcio. È dunque necessario fare un catasto chimico dei terreni, per stabilire le varie colture da effettuarsi.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* È già uscita la prima parte. Il lavoro sarà accelerato.

SERONO. È necessario avere anche una terza edizione della carta geologica d'Italia al centesimo, carta che oggi non si trova più, mentre per molti coltivatori che si occupano della struttura geologica dei terreni, sarebbe importante di poterla avere.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Bisogna rivolgersi al Ministero delle corporazioni.

SERONO. A questo riguardo appunto parlerò dei concimi. Perchè non bisogna credere che i concimi siano dei fertilizzanti: sono dei correttivi chimici del terreno, che bisogna somministrare con accortezza a seconda della natura del terreno stesso. Per esempio, non



si farebbe altro che danno mettendo un concime acido in un terreno già acido di sua natura. E siccome in Italia abbiamo mancanza assoluta di fosforiti, si impone l'utilizzazione delle acque luride. Voi conoscete l'impiego che delle acque luride si fa all'estero. A Monaco di Baviera, per esempio, esse sono convogliate: la parte solida è separata in grandi bacini ed utilizzata come concime, e la parte liquida serve per l'alimentazione dei pesci e delle anitre dopo la fermentazione biologica.

Leggete il bellissimo lavoro pubblicato sul giornale della organizzazione scientifica del lavoro, e troverete descritto questo impianto perchè nel ciclo della vita il vero fertilizzante è il concime, il prodotto chimico non è che un correttivo del terreno. Insisto quindi su questo punto, perchè trovo che nel nostro Paese non si tiene conto di questo problema.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La concimazione sarebbe un correttivo, ma è un elemento della coltura nel tempo stesso.

SERONO. In fondo la vita si deve calcolare non come fenomeno fisico-chimico, ma come fenomeno biologico. Io non voglio stupirvi, e non dirò con Mitscherlich che la vita è una putrefazione, ma dirò con Claude Bernard che la vita è una fermentazione. Quindi i concimi chimici servono a dare la materia prima per questa fermentazione.

La fermentazione crea proprio la vita biologica che è la continuazione ciclica della vita totale.

Un altro punto sul quale mi permetto di richiamare la vostra attenzione, perchè ne ho avuto esperienza nella mia qualità di perito giudiziario, perchè io sono chimico e medico al tempo stesso ed ho fatto i vari mestieri, è che purtroppo in agricoltura si usano molti anticrittogamici a base di arsenico.

Bisogna che io richiami la vostra attenzione sull'arsenico che un tempo era ritenuto un veleno non solo; ma nei nostri insegnamenti si diceva: «state attenti alle tappezzerie che contengono del verde perchè hanno prodotti arsenicali», badate ai lucignoli delle candele, perchè sono imbevute di prodotti arsenicali, onde si possano piegare sotto la fiamma; si corre il rischio di produrre degli avvelenamenti cronici, bisogna quindi assicurarsi che questi oggetti non contengano arsenico. Se noi leggiamo il bellissimo lavoro del Kobert, illustrante tutti i casi di avvelenamento cronico per arsenico, troviamo descritto il caso tipico di quella famiglia di contadini a Jena, in cui sei bambini morirono

successivamente. I parenti furono arrestati, perchè si pensava che volessero sbarazzarsi di una famiglia troppo numerosa. Stavano per essere condannati, allorchè si trovò che i bambini erano morti avvelenati, perchè le tappezzerie contenenti prodotti arsenicali, attraverso un processo di riduzione dovuta alle muffe, mettevano in libertà delle arsine causa degli avvelenamenti mortali avvenuti.

Non vi starò a ricordare la grande letteratura sugli avvelenamenti portati dallo arsenico, ma vi ricorderò anche il caso recente dei marinai a Cherbourg, in cui si verificò un avvelenamento collettivo prodotto dal vino che proveniva da uve trattate con arsenico. Ora io ho fatto qualche studio al riguardo, servendomi anche degli studi già compiuti in merito da altri ricercatori.

Vi dirò, per esempio, che in America si è constatato che un chilo di mele, trattato con prodotti arsenicali, può contenere da 1 a 10 milligrammi di arsenico, il vino può contenere da 3 a 4 milligrammi di arsenico, al litro. Ho osservato che, trattando l'uva con arseniato di piombo, il piombo precipita, mentre l'arsenico rimane in soluzione sotto la forma pericolosa di arsina dopo la fermentazione.

Voi capite quindi quali pericoli possono presentare questi composti organici di arsenico che sono ancora più tossici dei sali. Oggi si ammette che l'arsenico sia una delle sostanze preformatrici del cancro, tanto è vero che conosciamo un cancro da arsenico, ed il famoso cancro da catrame, di cui si parlava una volta, si dimostra essere dovuto a composti organici arsenicali contenuti nel catrame stesso.

Siccome è possibile studiare altri anticrittogamici, io mi domando come sia permesso di dare a dei contadini dei prodotti contenenti sino al 30 o 40 per cento di arsenico, e lasciar loro maneggiare questi prodotti senza preoccuparsi degli avvelenamenti cronici che avverranno più tardi. Io trovo che tale preoccupazione è molto grave, tanto più che vi sono altre sostanze anticrittogamiche le quali non sono velenose e possono essere adottate perfettamente.

Parlo per esempio del crisantemo selvatico, che da la polvere di piretro, la cui produzione in Italia è scarsa, tremila quintali, perchè i cinquemila quintali che produce la Dalmazia non vengono a noi.

Oggi invece il crisantemo selvatico è coltivato dappertutto.

Il Giappone ne prepara 30 mila quintali all'anno ma non ne vende un sol chilo fuori

del suo territorio, perchè lo adopera tutto per proprio uso.

L'America e l'Inghilterra ne hanno fatto piantagioni per poterne avere in sufficiente misura.

Io vi prego di consultare in proposito l'interessante libro pubblicato dall'editore Hoepli sui disinfettanti chimici per uso agricolo per riscontrare che con un trattamento a base di piretro si hanno gli stessi risultati che si ottengono con due trattamenti di arseniato di piombo nella lotta contro la conchilis.

Io trovo necessario richiamare l'attenzione su questo pericolo di avvelenamento per arsenico, o per altri prodotti, e nello stesso tempo consiglio di raggiungere lo scopo adoperando il piretro ovvero altre sostanze disinfettanti; e consiglio gli agricoltori a fare di queste coltivazioni, in maniera che di fronte ad ogni podere ci sia, come oggi il canneto, il crisantemo per la propria disinfezione agricola.

Non voglio dire niente del solfuro di carbonio, perchè è conosciuto come antifecondativo, e da tempo. Credo però che sarebbe meglio per la conservazione dei semi usare il tetra-cloruro di carbonio, il quale non è pericoloso, e non è infiammabile come il solfuro.

Poi un'altra piccola questione voglio toccare dal punto di vista igienico, per ciò che riguarda il disboccamento dei paesi paludosi sottoposti a bonifica.

Noi sappiamo che la pianta è l'unica sorgente di ossigeno che ha la terra: se non ci fossero le piante, ossigeno non ci sarebbe più, perchè le fermentazioni e tutte le forme di combustione porterebbero a questo: che l'ossigeno si trasformerebbe in anidride carbonica, si fisserebbe sulle rocce e la vita morirebbe, come è morta nella luna dove per mancanza di ossigeno, per essersi l'anidride carbonica fissata sulle rocce non vi è più possibilità di vita.

Tutti noi conosciamo la classica esperienza del topolino messo sotto la campana di vetro che muore asfittico; mentre se mettiamo una pianta insieme col topolino, vive l'una, e vive l'altro.

Ora, nei terreni paludosi, noi abbiamo non solamente la malaria, come diceva Baccelli; ma anche la malaterra. Nei terreni paludosi di origine recente come l'Agro Romano, su base vulcanica, in cui vi sono emanazioni di anidride carbonica e di gas inerti, nell'estate, quando la vegetazione è scomparsa, noi abbiamo un'aria insalubre.

Se in queste paludi abbiamo delle piante, queste utilizzano l'anidride carbonica, fis-

sando il carbonio e mettendo in libertà l'ossigeno, risanando così l'aria.

È quindi necessario stabilire che nelle bonifiche di terre paludose, specialmente in terreni vulcanici recenti, vi siano anche degli alberi, o vegetazioni le quali durino tutto l'anno, e possano agire come purificatrici dell'aria.

Perchè se nello studio della malaria abbiamo adottato il concetto: zanzara-uomo, uomo-zanzara; non possiamo negare che indubbiamente il terreno ha una influenza grandissima sullo sviluppo della malattia e sappiamo che vi sono dei terreni che difficilmente si bonificano.

Io ho parlato con un olandese il quale mi ha detto che in terreni paludosi, di natura vulcanica, dell'isola di Giava, non si è riusciti a eliminare la malaria, col chinino, mentre in altri terreni, la malaria si vince allorché la terra è diversa.

Insisto perchè la questione sia bene studiata dal punto di vista della respirabilità dell'aria, curando di modificare la natura del suolo, perchè questa ha grande importanza sullo sviluppo della infezione malarica.

Ed ora un elogio al Governo e lo faccio come medico essenzialmente, per ciò che riguarda tutte le provvidenze prese per evitare la falsificazione delle materie alimentari. Questo torna non solo a vantaggio degli agricoltori onesti, ma a vantaggio dell'Italia tutta, perchè in questo caso è l'interesse nazionale che è in giuoco. Noi sappiamo oggi che l'igiene è riuscito a ridurre al minimo i danni di molte malattie infettive, ma molte altre malattie sono questione di pentola molte malattie provengono da cattiva più che da scarsa alimentazione se anche non sono provocate dal consumo di surrogati. Un elogio vivissimo io tributo al Ministro per aver fatto questa lotta non badando agli interessi degli speculatori privati che volevano arricchirsi a danno della salute pubblica. (*Applausi*).

Oggi possiamo dire questo: che l'attività produttiva più grande, l'agricoltura, non è più la cenerentola, ma è la beniamina, è quella che permetterà all'Italia di difendere la sua indipendenza, non soltanto economica ma anche politica. Perchè noi torniamo alla concezione romana della terra, della terra che vuol dire Patria, mentre i popoli che non hanno terra, i nomadi, non hanno nemmeno la Patria: sono essi che attualmente rendono il mondo così infelice, e la vita tanto difficile! (*Vivi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE  
BODRERO

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Viale a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VIALE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di lire 600,000 (1649-A).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta.

Assegnazione di un contributo annuo di lire 500,000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori (1555)

Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932. (1558)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932 (1601)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi. (1606)

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione. (1609)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili in applicazione della Convenzione di Londra nel 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare. (1611)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Assegnazione di un contributo annuo di lire 500,000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e di laboratori: (1555)

Presenti e votanti. . . . .	272
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932: (1558)

Presenti e votanti. . . . .	272
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932: (1601)

Presenti e votanti. . . . .	272
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . . .	270
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi: (1606)

Presenti e votanti. . . . .	272
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . . .	271
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione: (1609)

Presenti e votanti . . . . .	272
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . . .	271
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1853, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare: (1611)

Presenti e votanti . . . . .	272
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . . .	271
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Amicucci — Angelini — Arcangeli — Ardissoni — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Bannelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bascone — Begnotti — Benni — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi — Bianchini — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bono — Borgheese — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Ciano — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Coselschi — Crollalanza — Cucini.

D'Angelo — D'Annunzio — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Martino — De Nobili — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Duran — Durini.

Elefante — Ercole.

Fani — Fantucci — Felicella — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lan-

do — Ferretti Pietro — Ferri Francesco — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Fossa — Fregonara — Fusco.

Gabasio — Gaetani — Gangitano — Garelli — Gargioli — Geremicca — Gervasio — Giaturco — Giardina — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Guidi-Bufferini.

Igliori — Irianni.

Jannelli — Jung.

Landi — Lanfranchi — Lantini — Leale — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lusignoli.

Macarini-Carmignani — Madia — Malusardi — Manaresi — Mantovani — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Mariotti — Marquet — Martelli — Martire — Mazza De' Piccioli — Medici del Vascello — Melchiori — Messina — Mezzetti — Mezzi — Milani — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Mottola Raffaele — Mulè — Muzzarini.

Natoli.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pesenti Antonio — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Polverelli — Porro Savoldi — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Raffaelli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaello — Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Junio — Salvo Pietro — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scotti — Seroles Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Stame — Starace Achille — Steiner — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Trapani-Lombardo — Tredici — Tròilo — Tullio — Tumedei.

Ungaro.

Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Ventrella — Verdi — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

*Sono in congedo:*

Cacciari.  
Maggio Giuseppe — Mazzini — Monastra.  
Orlandi.  
Verga.  
Zingali.

*Sono ammalati:*

Bartolomei — Bennati.  
De Cristofaro.  
Fabbrici.  
Genovesi — Guglielmotti.  
Leicht — Leonardi — Lualdi.  
Maltini — Miori.  
Romano Michele.  
Santini — Storace Cinzio.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Basile — Bibolini — Bonardi — Borgo.  
Carusi — Costamagna.  
Fancello.  
Giuriati Domenico.  
Imberti.  
Josa.  
Marelli — Muscatello.  
Peverelli.  
Sardi — Serena Adelchi.  
Teruzzi.

**La seduta termina alle 19.**

**Ordine del giorno per la seduta di domani  
alle ore 16**

I. — Interrogazione.

II. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello. (1570)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo

alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. (1614)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato e la Società di navigazione fiumana « Levante ». (1617)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (1618)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito. (1619)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aree commerciali. (1632)

III. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (1596)

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**  
AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

